

XXXVIII.

TORNATA DI SABATO 18 FEBBRAIO 1905

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Atti vari.	Pag. 1149
Disegno di legge (<i>Seguito della prima lettura</i>):	
Sgravio del debito ipotecario:	1123
CHIMIRRI	1128
DE BELLIS	1123
FERRARIS CARLO	1133
MAJORANA GIUSEPPE	1137
Interrogazioni:	
Fatti di Soresina:	
DI SANT'ONOFRIO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1115
PAVIA	1116
Baliatico mercenario della provincia di Roma:	
CELLI	1117
DI SANT'ONOFRIO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1116
Lavoratori in bottoni di corozo (probi-viri):	
DEL BALZO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1118-19
MORANDO	1119
Commissario regio nel comune di Broni:	
DI SANT'ONOFRIO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1119-20
MONTEMARTINI	1119
Vertenze con l'ospedale di S. Matteo in Pavia:	
MONTEMARTINI	1121
PINCHIA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1120
Caseifici:	
BRANDOLIN	1122
CAMERA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1121
Minorenni orfani di maestre:	
PINCHIA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1122-23
SPALLANZANI	1122
Relazione (<i>Presentazione</i>):	
Leva militare sui nati nel 1885 (MORPURGO)	1123
Rinvio d'interrogazioni.	1116-22-23
Verificazione di poteri (<i>Convalidazione</i>)	1123-37

La seduta comincia alle ore 14,5.

PAVIA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

PRESIDENTE. Il verbale adunque constatata che ieri hanno giurato due deputati e non uno solo (come si era vociferato) e

cioè l'onorevole Santamaria e l'onorevole Niccolini. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale s'intenderà approvato. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Albertini di giorni 15; Fabri di 20. Per motivi di salute, gli onorevoli: Luigi Rossi, di giorni 8; Giuliani, di 10.

(*Sono conceduti*).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima è quella che l'onorevole Marghieri rivolge al ministro di grazia e giustizia « per sapere in qual modo intendasi far cessare lo sconcio dei cosiddetti *informi* presso i magistrati del tribunale e della Corte d'appello di Napoli ».

Ma, non essendo presente l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e per la giustizia, questa interrogazione dev'essere rimandata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Pavia al ministro dell'interno « sui fatti avvenuti in Soresina il 6 febbraio 1905, che provocarono, per colluttazione coi carabinieri, la morte e il ferimento di due cittadini ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il fatto al quale accenna l'onorevole Pavia è uno di quei soliti fatti deplorabilissimi che pur troppo si verificano in tante parti d'Italia. Alcuni schiamazzatori notturni (parte dei quali pregiudicati) incontrarono una pattuglia di carabinieri la quale li invitò a non turbare la

pace pubblica ed a sciogliersi. Questi non solo non ubbidirono ma si ribellarono, ne nacque un conflitto e purtroppo si ebbe un morto.

Ad ogni modo la questione è ora dinanzi al magistrato, che sta inquirendo, e quindi non potrei dare all'onorevole Pavia altre notizie.

PRESIDENTE. L'onorevole Pavia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

PAVIA. Ho presentato la mia interrogazione appena avuto notizia del fatto, ma ignorandonei particolari che ho poi avuto ora completi. Anch'io riconosco che le vittime non erano colombe. Ma l'onorevole sottosegretario di Stato ha detto che questo è uno dei soliti fatti ed è su questo soltanto che mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo. Purtroppo vi è una fatale recrudescenza dei reati in Italia, ed è doloroso che, anche per ragioni di legittima difesa, le armi consegnate ai tutori dell'ordine pubblico per difendere i cittadini debbono invece avere l'effetto fatale di provocare la morte dei cittadini stessi.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per difendersi.

PAVIA. Voglio sperare risulti che i carabinieri hanno dovuto soltanto difendersi, ma la molteplicità di questi fatti impone il dovere di risalire dall'effetto alla causa ed io credo che da questo come da tanti altri fatti tristissimi che avvengono nel mondo della malavita...

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Fu presentato un disegno di legge.

PAVIA. ...il Governo debba impensierirsi e trovare il modo di impedire che questi fatali effetti avvengano; studi la maniera che questi malviventi non trovino troppo facile ricetto in nidi infetti di malmanipolati vini.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Fu presentata una legge sui recidivi, una legge sui coltelli e adesso un'altra sul vino.

PAVIA. Sì, a qualcosa serviranno ma sono provvedimenti nel campo legislativo, ma è in quello di polizia che il potere esecutivo deve porre attenzione ed io mi auguro che il Governo sia più vigile a che i malviventi di mestiere non debbano trovarsi in facile condizione da turbare l'ordine, rendendo perfino uccisori coloro che

sono istituiti per arrestare gli assassini, ed avrà bene provveduto. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Brunialti, al ministro dell'interno...

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Pregherei di rimandare questa interrogazione a lunedì.

PRESIDENTE. Sta bene.

Viene quindi l'interrogazione rivolta dall'onorevole Celli al ministro dell'interno « per sapere quali provvedimenti abbia preso in seguito all'inchiesta sulla diffusione della sifilide, col baliatico mercenario, dal Brefotrofo alla provincia di Roma ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Precipuo dovere del Ministero dell'interno è quello di invigilare rigorosamente affinché la sifilide non si propaghi per mezzo del baliatico. Infatti sono state emanate in proposito circolari ed istruzioni sulle quali non insisterò, perchè l'onorevole Celli senza dubbio le conoscerà. Si è poi rigorosissimi quando vengono fatte denunce fondate che si esaminano con la maggior cura. E così si fece quando furono denunciati i fatti ai quali allude l'onorevole Celli relativi al Brefotrofo di Roma. Il Ministero ha invitato subito la prefettura ad ordinare una sollecita inchiesta; anzi a me piace di leggere un poscritto, vergato di proprio pugno dell'onorevole Giolitti, nel quale si invita il prefetto di Roma di eseguire l'inchiesta e che suona così: « Occorre accertare là responsabilità senza riguardo alcuno, ottenendo le più precise informazioni, non essendo disposto ad indulgenze in così grave mancanza. - Firmato Giolitti ».

Dell'inchiesta fu incaricato il professore Ravicini distinto medico provinciale, il quale ha fatto una severa indagine estendendola anche fuori di Roma per la parte celtica ma a tutto l'andamento del Brefotrofo. Si sono dovute verificare circostanze non troppo favorevoli, che dipendono principalmente dal fatto che una sola Commissione amministra tanto il Manicomio quanto il Brefotrofo; e quindi generalmente le maggiori cure sono per il Manicomio mentre il Brefotrofo è trasandato.

Venendo poi ai particolari dell'interrogazione dell'onorevole Celli, il quale si occupa specialmente della questione della sifilide, debbo dirgli che è vero che in alcuni comuni della provincia si è diffusa

la siflide mediante il baliatico. Nel comune di Veroli, si avrebbero avuto circa 35 casi di siflide conclamati o sospetti che si può credere provocati dal baliatico. Però nella stessa inchiesta viene osservato che nei comuni rurali in genere non si denunziano i casi di malattie celtiche e ciò impedisce la pronta cura, e quindi il male si propaga con maggior facilità.

L'inchiesta fu poi estesa anche ad altri comuni della provincia e, se si escludono Palestrina ed Alatri ove non si accertarono manifestazioni di siflide, dagli altri centri di allattamento si ebbero notizie impressionanti e dolorose. Ma per il fatto che le nutrici sono restie e presentarsi alla visita, non si possono dare notizie precise.

Tuttavia si ebbero a lamentare casi isolati nei comuni di Ceccano, Ripi, Castro dei Volsci, Torrice e Banco; non posso entrare in particolari perchè dovrei portare nomi di persone che certo non sarebbero liete della pubblicità loro data in piena Camera. Allo scopo di far cessare questo stato di cose ed impedire la diffusione della siflide, si è raccomandata la stretta osservanza degli articoli 184, 185 e 186 del regolamento generale di sanità del 3 febbraio 1901; quindi obbligo per le nutrici che tengono bambini a baliatico della visita mensile e per le persone che mandano i bambini, a baliatico di munirsi di un certificato medico; purtroppo però i medici non sempre rilasciano certificati esatti.

Qualora la madre sia affetta da siflide occorrerà provvedere in modo efficace perchè il male non s'inoculi alla nutrice. Si dovrà poi cercare di sradicare la brutta istituzione delle cosiddette *mandarine* (*Bravo!*) che sono una specie di mezzane di baliatico.

È vero che nei primi tempi sarà difficile di trovare le nutrici, ma è certo che il ricorso a queste *mandarine* deve essere abolito perchè esse compiono generalmente azioni poco corrette.

Assicuro infine l'onorevole Celli che il Ministero eserciterà la più rigorosa vigilanza, animato come è da quei criteri che sono scolpiti nelle parole dell'onorevole Giolitti che ho testè lette. Spero che l'onorevole Celli vorrà dichiararsi soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Celli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CELLI. Della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato debbo dichiararmi tutt'altro che soddisfatto.

I disordini sanitari del Brefotrofo di Roma non sono di ieri. Negli ultimi tempi però sono arrivati al punto che si è diffusa nella provincia una epidemia di siflide come all'epoca del Fracastoro. Nella seduta del 1 dicembre 1903 del Consiglio provinciale il consigliere Franceschini fece gravissime denunce e ne ho qui il documento, che potrei dare all'onorevole sottosegretario di Stato. Ciò che allora egli disse è una parte della verità che ci fu rivelata dall'ultima inchiesta.

Invece di provvedere, l'amministratore delegato, a carico del quale l'onorevole Di Sant'Onofrio non ha saputo dire alcuna parola, mentre è andato a cercare articoli di regolamento che non saranno mai eseguiti...

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non l'ho nominato perchè non si può difendere.

CELLI. Si difese purtroppo in quella seduta del Consiglio provinciale. Ed egli, che era ed è il factotum del Brefotrofo, rispose dicendo delle bugie, tanto che il consigliere Franceschini disgustato si dimise dalla Commissione amministrativa e le sue dimissioni furono accettate con troppa indifferenza. E da allora si andò di male in peggio. Basta dire che in questi ultimi anni la mortalità dal 50 è salita sino al 70 e al 78 per cento. La scelta e ripartizione delle balie si fa in modo incredibile. Un vero mercato di carne umana innocente che è in pieno potere delle megere cosiddette *mandarine*.

Avvengono poi continue denunce di morte per cause ignote le quali molte volte celano trascuranze, colpe, delitti che nessuno va a rintracciare. Anche lo stato civile è in gran disordine e di qualche innocente si è perduta l'identità. Quando pure si sa che una disgraziata donna è stata infettata da un bambino o ne ha infettato, nessuno se ne cura, e la colpa non è dei medici locali, onorevole Di Sant'Onofrio. Le povere donne hanno vergogna di denunziare il gravissimo male che poi diffondono nelle loro famiglie o anche in famiglie ricche. Infatti come è che si è finalmente arrivati a questa ultima inchiesta?

Perchè un signore di Civitavecchia ha preso una balia d'un paese della Cioceria ed ha visto il suo bambino infetto di siflide. Se un figlio di un signore non avesse avuto questa disgrazia chissà per quanto tempo ancora si sarebbe andati avanti in questi errori, in queste iniquità.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di*

Stato per l'interno. Abbiamo ordinato subito un'inchiesta!

CELLI. Non basta. Bisogna andare in fondo senza riguardi per alcuno, fino alle estreme conseguenze dell'inchiesta.

Non entro in tanti altri disordini dell'ordinamento interno, ma dico che c'è ben altro da fare, onorevole Di Sant'Onofrio, che contentarsi di prendersela con qualche ufficiale sanitario. Bisogna assolutamente far piazza pulita, perchè chi per tanti anni ha perseverato nell'errore, chi si giustifica ora sui giornali con interviste, che sono vere e proprie accuse, chi è stato così inco-sciente per tanto tempo, non deve più rimanere ancora impunemente nel posto che occupa.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma è nominato dal Consiglio provinciale!

CELLI. Ma al disopra di tutti c'è il prefetto e il ministro dell'interno, tantopiù che questo signore, invece di amministrare semplicemente, come dovrebbe, si arroga attribuzioni assolutamente tecniche, e si è trasformato in direttore oltrechè amministratore del Brefotrofo.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Celli, concluda!

CELLI. Conchiudo col dichiararmi completamente insoddisfatto e nello stesso tempo soggiungo che, siccome l'argomento è molto grave, e intendo svolgerlo appieno senza riguardi, converto la mia interrogazione in interpellanza.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Morando al ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere « se non ritenga necessario al buon funzionamento dell'istituzione dei collegi di probi-viri, di meglio specificare le differenti lavorazioni, che ad una data industria si riferiscono; togliendo così ingiuste esclusioni, che rendono vana la legge e che, ad esempio, ora nella provincia di Brescia recano grave danno ai numerosi lavoratori in bottoni di corozo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.

DEL BALZO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio.* Assicuro l'onorevole interrogante che il Ministero di agricoltura si è grandemente preoccupato della retta esecuzione della legge sui probi-viri, soprattutto allo scopo di stabilire una particolareggiata classificazione e specificazione delle diverse industrie. Questo lavoro

si sta completando ed io ne ho qui la parte che riguarda le industrie in legno ed affini, cui si riferisce l'interrogazione dell'onorevole Morando; tra queste industrie, al numero 12, è appunto compresa quella dei bottoni di corozo. Questo riguarda l'avvenire, ma veniamo al caso del quale si occupa l'onorevole Morando. Come egli sa, con regio decreto 4 marzo 1904 fu istituito in Brescia con giurisdizione provinciale un Collegio di probi-viri per le industrie in legno ed affini. Come egli sa del pari la elezione dei probi-viri, a norma dell'articolo 14 della legge 15 giugno 1903, viene fatta in base a due liste di elettori, una che comprende gli industriali, l'altra che comprende i capi operai e gli operai.

Queste liste sono compilate dalle Giunte comunali e contro di esse vi è adito a ricorso alle stesse Giunte entro dieci giorni dalla loro pubblicazione, oppure direttamente al Tribunale nei venti giorni successivi.

Quindi, se i lavoratori di bottoni di corozo furono esclusi dalle liste, avrebbero potuto sporgere reclamo avverso la formazione delle liste.

Si potrà peraltro obiettare che furono esclusi perchè non si ritenne la loro industria affine a quella del legno.

Rispondo che la determinazione dell'affinità viene lasciata al prefetto il quale in tali cose procede d'accordo con la Camera di commercio e con le Giunte comunali.

Potevano quindi i lavoratori di bottoni di corozo rivolgersi al prefetto il quale certamente non avrebbe potuto disconoscere che tale industria è affine a quella del legno.

Del resto, come dissi, il Ministero sta compilando la classificazione delle industrie e ripeto che quella dei lavori in legno ed affini è già compiuta. Quindi io son certo che per l'avvenire ogni dubbio d'interpretazione della legge e del regolamento sarà eliminato. Ma torno a dire che, sino a quando questa specificazione non sia resa di pubblica ragione, i lavoratori dei bottoni di corozo hanno sempre modo di far valere il loro diritto. E così, essendo ormai prossimo il 15 marzo giorno stabilito per la compilazione delle liste, essi possono chiedere di essere compresi in esse; ed io ritengo che la loro esclusione non sia giustificata perchè è fuori di dubbio che l'industria di bottoni di corozo è affine a quella dei lavori in legno. *(Benissimoi!)*

PRESIDENTE. L'onorevole Morando ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MORANDO. Ringrazio l'onorevole e simpatico sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio (*Si ride*) delle assicurazioni e delle particolareggiate spiegazioni che ha voluto darmi; ma, per dichiararmi completamente soddisfatto, attendo la promessa di un intervento immediato del Governo. Lasciando da parte tutti i particolari, così bene esposti dall'onorevole sottosegretario di Stato e che dimostrano come egli conosca la materia, io mi fermerò all'ultima parte delle sue dichiarazioni, a quella in cui ha detto che gli operai possono sempre rivolgere alla prefettura gli eventuali reclami, ora gli operai hanno fatto appunto questo perchè ritenevansi lesi nei loro diritti sanciti da una legge; ma la prefettura di Brescia se ne è lavata le mani evitando occuparsi della questione. Purtroppo nel nostro bel paese all'attività del legiferare, non corrisponde mai una eguale attività e premura nell'applicare le leggi, sola eccezione fanno le leggi fiscali; gli agenti delle imposte sono davvero sempre attivissimi nell'applicazione delle leggi che li riguardano, ma quanto al resto nessuno se ne occupa. Le iscrizioni elettorali per i *probiviri* sono imminenti, si tratta di pochi giorni, gli operai si rivolsero alla prefettura, ma non trovarono ascolto.

Ora, poichè l'onorevole sottosegretario di Stato, con mia grande soddisfazione ha dichiarato, come io desideravo e ritenevo, che l'industria dei bottoni di corozo è industria affine a quella del legno (come altra volta per i lavoratori sarti si è ritenuto che dovessero appartenere all'industria tessile), così io prego l'onorevole Del Balzo, e spero che vorrà promettermelo, di telegrafare subito alla prefettura di Brescia disponendo senz'altro che i lavoratori in bottoni vengano assegnati alle industrie del legno e come tali abbiano il diritto di essere iscritti nelle liste elettorali per la nomina del Collegio dei probiviri. È mio desiderio ed è dovere nostro fare in modo che questa numerosa schiera di operai possa fruire di una legge che è fatta anche per loro.

Se l'onorevole sottosegretario di Stato mi darà la promessa di tosto provvedere nel senso ch'io desidero, mi dichiarerò completamente soddisfatto,

PRESIDENTE. Desidera di parlare ancora onorevole sottosegretario di Stato?

DEL BALZO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Poichè quello che domanda l'onorevole Morando è perfettamente conforme a quanto poco fa

io stesso gli ho dichiarato, prometto che daremo istruzioni alla prefettura di Brescia affinché l'industria dei bottoni di corozo sia ritenuta come affine a quella dei lavori in legno e perchè la prefettura di quelle faccende non si lavi più le mani (*Benissimo!*).

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Montemartini al ministro dell'interno « per conoscere le ragioni che consigliarono l'invio di un commissario regio nel comune di Broni e ne consigliarono la permanenza ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Montemartini desidera conoscere le ragioni che consigliarono l'invio di un regio commissario a Broni. Le ragioni sono esposte nella relazione che precede il decreto di scioglimento. Ma poichè l'onorevole collega mi fa segni di denegazione, le compendierò in poche parole.

Il Consiglio comunale di Broni è morto da sè, per anemia (*Si ride*) cioè sono morti tutti i consiglieri, amministrativamente bene inteso, perchè si sono dimessi tutti successivamente, per questioni sorte nel seno della stessa maggioranza: da ciò la necessità di nuove elezioni.

Ma poichè il Consiglio era stato specialmente agitato per una grave questione la quale già prima aveva causato la scissione fra gli stessi membri della maggioranza e cioè la costruzione di un macello (*Ilarità*), così è bene che questa questione venga meglio deliberata dal paese stesso, in guisa che si possa formare una nuova maggioranza compatta che non obblighi a nuove elezioni.

Voglio sperare che l'onorevole Montemartini sia soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Montemartini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta ricevuta.

MONTEMARTINI. A dir vero, non posso dichiararmi nè soddisfatto nè insoddisfatto: non ho capito la risposta che il sottosegretario ha data alla mia domanda. Poichè alcuni colleghi hanno sorriso per l'argomento della mia interrogazione, riconosco anch'io che il comune di Broni non ha importanza tale da meritare l'attenzione dell'assemblea nazionale, ma la formula che è stata applicata a Broni io la leggo tutte le settimane applicata a qualcuno dei nostri tanti comuni rurali che si trovano nelle stesse condizioni, e che pure non hanno

macelli pubblici da discutere o da costruire. È la formula che io ho visto applicata, la settimana scorsa, per Seregno, per Bianchi in provincia di Cosenza; che si legge sempre nella *Gazzetta ufficiale* e che sancisce una differenza di trattamento fra i comuni rurali ed i grossi comuni, che non è nello spirito della nostra legge. Poichè tutte le volte che, per un difetto intrinseco della nostra legge, difetto che non siamo riusciti a correggere completamente nemmeno colle modificazioni votate l'anno scorso, tutte le volte che un'amministrazione comunale viene a trovarsi nell'impossibilità di funzionare, perchè i vari partiti che sono in lotta, si fanno equilibrio tra di loro, si passa allo scioglimento del Consiglio comunale; e, se si tratta d'una città, gli elettori sono tosto chiamati a nominarsi una nuova amministrazione; ma, se si tratta, invece, d'un comune di campagna, allora la relazione ministeriale usa il modulo che il sottosegretario mi ha voluto ricordare: « Poichè non è il momento opportuno di procedere alle elezioni, si nomina un commissario regio ». Io domando di sapere: quando è che, nei comuni rurali, si ritiene opportuno di passare alle elezioni? Quando è che il commissario regio di Broni riterrà opportuno di fare le elezioni? Il sottosegretario non mi risponde; ed io non vedo come potrebbe rispondere. Io però gli dico questo: che obbligare noi, perchè siamo nati in piccoli comuni, a pagare coi nostri denari un agente elettorale che viene a fare le elezioni per conto del Governo, questo non è nemmeno fare della reazione ma è semplicemente esercitare un piccolo brigantaggio. Nè noi possiamo adattarci ad avere il danno e le beffe.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non esercita nessun brigantaggio. Protesto contro questa parola!

MONTEMARTINI. Elettorale.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma le elezioni politiche erano già state fatte, ed il Consiglio comunale è stato sciolto dopo. Dunque, ripeto, brigantaggio non esiste. Il Consiglio comunale di Broni è stato sciolto, per la seguente ragione. Leggo la relazione, perchè l'onorevole Montemartini pare che non l'abbia fatto: (*Interruzione del deputato Montemartini*).

« Per le vacanze verificatesi nel suo seno il Consiglio comunale è rimasto composto di soli 16 membri, dei quali 10, e non tutti nè sempre concordi, costituivano la scarsa maggioranza sulla quale doveva appoggiarsi l'amministrazione ».

Dunque non si trattava nemmeno di una amministrazione solida: perchè in questa stessa maggioranza, che era composta degli amici dell'onorevole Montemartini, vi erano dissidi; e questi dissidi (lo dice la relazione) erano causati dalla costruzione di un macello, opera questa che pare debba costare molti denari, cosicchè incerti erano i pareri ed i voleri nello stesso partito dell'onorevole Montemartini. Allora, si sono dimessi tutti i consiglieri comunali; ed in vista di questo, si è dovuto mandare un regio commissario.

MONTEMARTINI. Nei grandi comuni...

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Nei grandi comuni si amministra con maggior equanimità, che non nei piccoli comuni.

MONTEMARTINI. I grandi comuni si fanno rispettare.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi pare che l'onorevole Montemartini con le sue interrogazioni faccia pure rispettare il suo piccolo comune.

PRESIDENTE. L'onorevole De Felice-Giuffrida ha interrogato il ministro dei lavori pubblici « sulla necessità di coordinare l'orario delle ferrovie sicule con quello della rete mediterranea, in maniera da permettere ai viaggiatori delle linee Caltanissetta, Siracusa, Catania, Messina; di usufruire del secondo diretto Napoli-Reggio, testè istituito ».

L'onorevole De Felice, non essendo presente, si intende che ritiri questa sua interrogazione.

Gli onorevoli Rampoldi e Montemartini hanno interrogato il ministro della pubblica istruzione, « per conoscere i motivi che hanno determinato il Governo a procedere contro la sentenza pronunciata dagli arbitri nelle vertenze con l'ospedale di S. Matteo in Pavia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PINCHIA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero ha agito in difesa dell'erario.

Il lodo arbitrale non contemplava le diarie per le cliniche le quali, per necessità di studi, debbono reclutare i malati non sola-

mente fra quelli del comune di Pavia ma anche fra i così detti ex triterritoriali.

Questa lacuna del lodo arbitrale portava un onere così grave che il Governo ha creduto suo dovere di appellarne, valendosi del suo diritto.

PRESIDENTE. L'onorevole Montemartini ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto.

MONTEMARTINI. Io sono destinato oggi a non capire nulla di quanto si dice dai banchi del Governo.

Quando ho condotto personalmente la pratica presso il Ministero dell'istruzione per stabilire il compromesso su cui gli arbitri dovevano decidere una questione tra l'ospedale di Pavia ed il Ministero stesso, ho trovato presso il Ministero ostacoli a fare includere nel compromesso anche la clausola che gli arbitri dovessero giudicare sul compenso dovuto all'ospedale per cura dei così detti ammalati extraterritoriali, compenso che si diceva doversi liquidare colle norme stabilite dalla legge sulle opere pie.

E fu per accedere al desiderio del Ministero che io, che allora ero presidente dell'ospedale di Pavia, ho dovuto rinunciare a chiedere il lodo arbitrale anche su questa vertenza.

Gli arbitri hanno dato il loro lodo arbitrale, ed ora sento che dal Ministero si vuole annullarlo, perchè la vertenza non vi è stata considerata!

Io non so più che cosa debba fare l'ospedale di Pavia per difendere dal Governo italiano un patrimonio che è passato intatto attraverso quattro secoli di dominazione straniera, poichè quando prima ha intentato una lite ed ha citato il Governo davanti all'autorità giudiziaria, il Governo sfuggiva sempre con continui rinvii.

Venuto in seguito ad una transazione, la transazione è stata approvata dal Consiglio di Stato, firmata dal ministro dell'istruzione e dal presidente dell'ospedale, con tutte le autorizzazioni di legge, ma è ancora agli archivi e il Ministero non paga. E finalmente quando, come ora, le questioni vennero deferite ad un collegio di arbitri, il Governo non riconosce il lodo arbitrale! Questo non è più piccolo brigantaggio, come dicevo prima all'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno, questo è grande brigantaggio...

PRESIDENTE. Ma che cosa dice? Brigantaggio da parte del Governo del suo paese?

MONTEMARTINI. Si tratta del patrimonio di un opera pia.

PRESIDENTE. Ma sono frasi che ella stessa, col suo ingegno, deve capire che sono contrarie alla verità.

Questa interrogazione è esaurita.

Segue una interrogazione dell'onorevole Brandolin al ministro delle finanze « per sapere se intenda accordare ai caseifici gli stessi vantaggi, sull'acquisto del sale, già accordati ad altre industrie di non maggiore importanza ».

L'onorevole sottosegretario per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CAMERA, sottosegretario di Stato per le finanze. L'onorevole Brandolin vorrà forse fare un paragone tra la posizione del monopolio del sale con alcune facilitazioni accordate per il ghiaccio e per qualche altra piccola industria.

L'onorevole Brandolin converrà che la questione del monopolio è complessa e che la legge del 21 aprile 1862 numero 563 fu sempre interpretata in modo che la riduzione di cui si parla in quella legge per il prezzo del sale come materia prima non fu mai ritenuta applicabile alle industrie di prodotti alimentari specialmente se destinati per il consumo interno; e per facilitare l'esportazione di alcuni prodotti del caseificio appunto occorsero per questa interpretazione delle disposizioni di legge.

Infatti vi fu la legge del 6 luglio 1883 modificata da quella 2 aprile 1886, che accordò la restituzione della tassa sui prodotti di burro e formaggio, come avviene in Francia per la legge del 1826.

L'onorevole Brandolin deve convenire con me che il Ministero si è sempre preoccupato di questa industria, tanto è vero che la tariffa doganale ha protetto l'industria casearia interna col dazio generale d'importazione del formaggio in lire 25 a quintale e del burro salato in lire 17.50 in modo che l'industria all'interno ha potuto relativamente fiorire.

Ma io posso dire qualche cosa di più all'onorevole Brandolin: la legge numero 329 del 3 luglio 1904 sulle agevolazioni alle industrie che adoperano il sale e lo spirito dette luogo ad una discussione, ed il ministro che io rappresento, ebbe occasione di fare dichiarazioni alla Camera, perchè in quella circostanza si esaminò tutta la questione relativa alle riduzioni ed alle agevolazioni a proposito di questo monopolio nei riguardi delle varie industrie.

Ora il ministro dichiarò che questo era un problema che andava esaminato nel suo complesso e, fra le altre cose, che in quella circostanza il ministro promise, essendo la questione così seria, promise che si sarebbe organizzato un Consiglio superiore dei sali. Ora l'onorevole Brandolin, molto opportunamente, sollevò la questione; ed io posso dire a lui che il ministro ha già mantenuto la sua promessa istituendo il Consiglio superiore dei sali, e che questo argomento che riconosco interessante sarà con tutti gli altri che si riferiscono al monopolio dei sali, studiato da questo Consiglio superiore dei sali; ed il Ministero, a studi compiuti, non avrà difficoltà di presentare proposte concrete alla Camera.

Io sono sicuro che l'onorevole Brandolin vorrà essere soddisfatto di queste mie franche dichiarazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Brandolin ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta che l'onorevole sottosegretario ha data alla sua interrogazione.

BRANDOLIN. Io ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle sue dichiarazioni. Certamente sono soddisfatto, ma faccio una calda raccomandazione, perchè si giunga presto alla riduzione del sale tanto necessario a questa importante industria, perchè specialmente l'industria del caseificio è stata quella che ha fatto risorgere le industrie in generale; e bisognerebbe che il Governo facesse il possibile per accordare ai caseifici gli stessi vantaggi accordati ad altre industrie di non maggiore importanza.

Tengo quindi conto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato, e faccio vivo assegnamento perchè questa riduzione del prezzo del sale ai caseifici sia tra poco un fatto compiuto.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Brandolin.

Segue la interrogazione dell'onorevole De Michetti al ministro dell'istruzione pubblica «per apprendere se intenda e quando ripresentare il disegno di legge riguardante la conversione in governativa della scuola normale femminile provinciale di Teramo».

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. D'accordo con l'onorevole interrogante, prego l'onorevole presidente di rimandare questa interrogazione a lunedì.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue allora l'interrogazione dell'onorevole De Felice-Giuffrida al ministro delle poste e telegrafi «per sapere se e quando

intenda sistemare la sorte dei supplenti postali e telegrafici».

Ma l'onorevole De Felice non essendo presente, s'intende che egli abbia ritirato la sua interrogazione.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Spallanzani al ministro dell'istruzione pubblica «per sapere quali provvedimenti intenda adottare, affinchè ai minorenni rimasti orfani di maestre prima del 1903, sia pagato dal Monte pensioni quanto ai medesimi accorda la legge 10 febbraio 1903».

L'onorevole sottosegretario di Stato ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. L'argomento sollevato dall'onorevole Spallanzani è di grande importanza; e l'onorevole ministro sottoporà all'esame della Commissione, appositamente nominata per il Monte pensioni, la questione di cui tratta la sua interrogazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spallanzani per dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta che l'onorevole sottosegretario ha dato alla sua interrogazione.

SPALLANZANI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della cortese risposta relativa all'inconveniente che si è verificato, e spero che non avrà più a rinnovarsi. La legge del 31 dicembre 1904 escludeva dal beneficio dell'assegno, i minorenni rimasti orfani di maestre prima del 1903. L'enormità di questa limitazione fu tanto avvertita e denunciata che ne venne, riparatrice lungamente attesa, ma ugualmente benefica e salutare, la legge del 1903 con la quale si concedeva l'assegno agli orfani dei maestri che avevano il padre vivente; ma questa disposizione di legge, che era assolutamente provvida, si è paralizzata in parte per l'applicazione che ne venne fatta dal Monte pensioni, che non volle applicarla agli orfani dei maestri che si erano resi tali prima del gennaio 1903. Ora questa applicazione limitata della legge è antigiuridica, giacchè la legge non distingue tra gli orfani che sono resi tali prima o dopo il 1903.

Ad ogni modo prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, sono lieto che l'inconveniente abbia presto a cessare. Mi auguro solamente che il rimedio venga sollecito affinchè gli orfani delle maestre che hanno pagato per 25 anni regolarmente il loro obolo al Monte pen-

sioni non debbano oltre soffrire la mancanza della pensione che loro è dovuta, giacchè il Monte-pensioni è sempre molto sollecito nel riscuotere, ma molto lento nel pagare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato.

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ripeto che la questione sollevata dall'onorevole Spallanzani è di una grande importanza e delicatezza; e la Commissione appunto avrà da esaminare quello che potrebbe ritenersi diritto quesito in ordine a pagamenti già eseguiti, ed è a ciò cui l'onorevole Spallanzani alludeva, ma eziandio il principio di diritto per quanto è della retroattività.

PRESIDENTE. Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Spallanzani.

Segue ora la interrogazione degli onorevoli Credaro ed altri al ministro della istruzione pubblica...

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Onorevole presidente, la prego di rimandare questa interrogazione a lunedì prossimo, desiderando il ministro di rispondere personalmente ad una questione così importante.

PRESIDENTE. Sta bene: però io debbo osservare che troppo di frequente si pongono differimenti in fatto di interrogazioni; ed io ho dovuto accorgermi più volte che questo fatto dipende semplicemente da ciò; che si presentano improvvisamente le interrogazioni senza dir nulla ai ministri e poi si va loro a domandare se potranno rispondere o no; ed allora è naturale che i ministri dicano che hanno bisogno di fare studi, assumere informazioni, ecc.; e così si rimandano le interrogazioni, creando un disordine nei lavori parlamentari.

Io non intendo di riferirmi a nessuno in particolare, parlo in generale; ma prego la Camera di tener conto delle mie osservazioni perchè è proprio nell'interesse di ogni deputato che i lavori parlamentari procedano speditamente e regolarmente.

Dopo ciò s'intende che la interrogazione Credaro e altri viene rimandata alla tornata di lunedì 20 corrente.

Ed allora sono per oggi esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: « Verificazione di poteri: Elezione contestata del collegio di Melito Porto Salvo. (eletto Larizza) ».

La Giunta delle elezioni conclude la sua relazione con queste parole:

« Per tali considerazioni la Giunta ritenuto inattendibili le proteste contro la sincerità della elezione del collegio di Melito Porto Salvo, e, conseguentemente, vi propone alla unanimità la convalidazione del deputato di quel collegio nella persona del signor avvocato Bruno Larizza ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito queste conclusioni della Giunta delle elezioni.

(Sono approvate).

Quindi salvi i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO, relatore. A nome della Commissione mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per la leva sui nati nel 1885 ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita, e la discussione del disegno di legge sarà stabilita per la tornata di martedì 21 corrente in principio di seduta.

Seguito della discussione in prima lettura dei provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della prima lettura sui disegni di legge:

Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto dei canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà. (116) (*Urgenza*).

Provvedimenti a favore dei mutuatari dei Crediti fondiari (in liquidazione) della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia. (117) (*Urgenza*).

Provvedimenti a favore dei mutuatari del credito fondiario del banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fondiario in liquidazione col Banco di Napoli.

Proseguendo nella discussione generale ha facoltà di parlare l'onorevole De Bellis.

DE BELLIS. Lascio ai competenti di parlare dell'istituto della trascrizione e delle questioni di alta finanza che si collegano a questo disegno di legge. Io sono povera cosa e dirò cose modeste, dichiaro anzi che se non appartenessi alla regione pugliese alla quale questo disegno di legge, a dire del-

l'onorevole Iuzzatti, può arrecare dei vantaggi non lievi, io mi tacerei. Ma la Camera deve consentirmi, cogliendo l'occasione opportuna, della discussione di questo disegno di legge, di rispondere a ciò che si dice nei frequenti comizi che si tengono nelle nostre provincie

È indubitato che le condizioni economiche delle Puglie non sono liete, ed è bene che noi, rappresentanti di quella regione, ne parliamo da questi banchi. In quella regione i comizi si succedono e si rassomigliano...

Una voce. Anche le agitazioni.

DE BELLIS. ...ed anche le agitazioni che sono la conseguenza dei comizi.

Tre sono le cause di queste agitazioni. La prima è la depressione economica ed agricola, perchè quest'anno, massimamente, abbiamo avuto una pleora di produzione vinicola e la mancanza quasi assoluta del raccolto oleario. A questa causa bisogna aggiungere l'altra dell'agitazione dei colleghi socialisti. Io deploro di non vederne neanche uno qui per potere con essi discutere lealmente.

GAETANI DI LAURENZANA. Non vengono alla Camera!

DE BELLIS. Ma debbo dire quello che sento; i socialisti seguono la loro via, e di ciò non mi dolgo. Coi criteri e col sistema dell'attuale Gabinetto, essi credono di poter battere la via che devono battere. Ma vi è anche una terza causa, ed io che sono alieno dalle facili popolarità, ho il coraggio di dire che una gran parte della classe dirigente della mia provincia non ha che un obiettivo: cogliere l'occasione delle condizioni economiche, che fatalmente intristiscono la nostra regione, per farsi strada e venire qui. In altri termini, per accontentare questi signori, i quali in ogni comizio che si indice vengono a criticare l'inerzia dei deputati, bisognerebbe riformare la legge elettorale; e dare alle Puglie un deputato per ogni mille abitanti. Solo in questo modo potrebbe un po' calmarsi l'agitazione. Sentivo il dovere di dire questo per rispondere ai continui attacchi che contro di noi si fanno in tali comizi.

Ed ora entro in argomento. Signori, prima di fare qualche osservazione circa i disegni di legge che, come diceva benissimo l'onorevole presidente, sono conglobati in una sola questione, è necessario che la Camera si renda conto, in una forma sintetica, della storia dei mutui ipotecari del Banco di Napoli (poi-

chè solo di questi io intendo occuparmi oggi) e come si svilupparono nelle Puglie. Fino dal 1874 da noi vi fu un risveglio agricolo non trascurabile, poichè fino da quell'epoca la Francia, sopraffatta dalla fillossera che aveva distrutto i suoi vigneti, accorse in tutte le regioni del mondo per comperare vini, e venne tra noi e si accorse che noi possedevamo un elemento di primo ordine per sostituire la mancata sua produzione; ed allora, signori, ogni pugliese si credè nel dovere di profittare di quel momento e di ricorrere alla trasformazione della propria terra. A questo proposito è bene che noi sventiamo un po' certe leggende che incombono sulle Puglie: alcuni si sono permesso di dire, criticando l'opera dei pugliesi, che tra noi i mutui col Credito fondiario, i mutui col Banco di Napoli e colla Banca d'Italia furono fatti unicamente per una facile propensione alla dissipazione...

GAETANI DI LAURENZANA. Non è vero!

DE BELLIS. E questo lo dissero unicamente perchè qualcuno contrasse dei mutui sulla propria terra e dissipò. Ma non è vero, o signori, poichè qualche eccezione non è regola generale.

Ad onor del vero, e per gloria di quella regione, la trasformazione agraria fino da quell'epoca fu ammirevole e bisogna dire che senza la larghezza degli istituti di credito, e senza l'attività fenomenale dei pugliesi, noi non avremmo avuto il risveglio economico che si verifica nella nostra regione. Non ci dobbiamo preoccupare se per un momento pletorico la produzione vinicola ci pesa e ci accascia, ma la verità vera è questa: prima di vent'anni fa avevamo anche la coltura agraria abbastanza intensificata nella Puglia, ma allora come oggi, sempre, o signori, la Puglia è il giardino del mondo. (*Interruzioni*).

Ora, ciò che torna a gloria delle Puglie, a gloria di quegli istituti che vollero largheggiare per fecondare l'economia della nostra regione non dev'essere facilmente distrutta dalla critica, fino al punto di dire che l'attività, il lavoro, sono la condanna di un popolo. La Puglia, o signori, dal punto di vista agricolo (sebbene ora attraversi un periodo triste per il mancato sfogo della sua produzione) è degna di ogni ammirazione, ed io mi sento orgoglioso di appartenere a quella regione, e quindi i miei concittadini giustamente operano, quando si rivolgono al Governo per chiedere aiuto. Condanno

la forma, ma ammetto la sostanza; condanno la forma, perchè non voglio che si dica che in Puglia si muore d'inedia, che in Puglia noi non facciamo che protendere la mano al Governo per essere aiutati come pezzenti...

GIANTURCO. Questo vi ha molto nociuto.

DE BELLIS. Ci ha molto nociuto. Ma io dico che quando i pugliesi si rivolgono al Governo per chiedere l'ausilio del potere, essi compiono un atto dignitoso, poichè essi dicono: noi abbiamo aumentato la ricchezza pubblica, spetta a voi di conservarla.

Voce. C'è stata la legge per Napoli.

DE BELLIS. La legge per Napoli è un'altra cosa, ma noi chiediamo anche delle leggi che riescano di ausilio e di sostegno all'attività pugliese, a titolo d'incoraggiamento e d'encomio e non come elargizione al pezzente.

Ora, ciò premesso, mi permettano il Governo e la Camera che io faccia le mie osservazioni sopra questo disegno di legge: quando furono contratti i mutui ipotecari col Banco di Napoli e con l'Istituto del credito fondiario, il criterio che si ebbe fu di largheggiare sul valore delle terre e si largheggiò a tal punto che fu dato forse di più di quello che fosse il valore reale.

Ed è necessario che il Governo mi presti la sua cortese attenzione su questo punto...

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro.* Siamo qui apposta.

DE BELLIS. ...perchè si potrebbero distrarre.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro.* Oh, no!

DE BELLIS. Ora, quando il Governo intende, così provvidamente, di portare alla proprietà fondiaria l'ausilio della sua simpatia trovata, che è, come diceva l'onorevole Luzzatti, maestro della parola, che la cartella del credito fondiario sarà l'araldo dei tipi delle cartelle, io vorrei che fosse l'araldo reale, non poetico, io spero che potremo metterci d'accordo per far sì che l'araldo dei tipi delle cartelle sia veramente reale. Non vorrei che i provvedimenti proposti con l'attuale disegno di legge riuscissero unicamente a vantaggio degli Istituti di credito e del Banco di Napoli, poichè essi potrebbero usufruire di questi vantaggi fiscali senza recare quelle reintegrazioni ai mutuatari, di cui parlava l'onorevole Luzzatti.

In effetti, noi vediamo che all'articolo 2

della legge vi è questo concetto: il credito fondiario del Banco di Napoli ha la facoltà per i mutui arretrati di chiedere maggiori garanzie al proprietario. Ma non basta; potrebbe altresì prendere per pegno la rendita, ed allora vi possono essere dei casi nelle nostre regioni, in cui il proprietario si trovi ad avere data in ipoteca all'Istituto di credito, sia al Banco di Napoli, sia al Credito fondiario, la sola proprietà che possedeva. Allora che cosa potete pretendere di più da questo proprietario?

Se voi l'obbligiate a pignorare la propria rendita, io vi domando come potrà egli fare la trasformazione del suo mutuo. E quindi la facoltà data all'istituto di credito non è che una lustra, poichè esso prenderà i vantaggi della legge senza fare la trasformazione, ed i nostri proprietari si troveranno sotto l'incubo della persecuzione e dell'usura. Rifletta il Governo su queste modeste osservazioni e trovi, esso che è così sapiente, il modo di conciliare queste possibili contraddizioni, ed allora noi potremo essere d'accordo e renderemo veramente efficace il disegno di legge.

Ma poi, quando si parla del pegno, io domando: fino a che punto s'intenda il pegno medesimo? Fino a quando questo pegno si limitasse alle rate non pagate, alle spese giudiziarie, come dice l'articolo di legge, ed esauriti questi pagamenti, si sciogliesse il proprietario dal pegno, la cosa sarebbe meno male! Io comprendo che il Banco di Napoli debba tutelare i propri interessi, ma quando si trova di fronte a proprietari che non hanno altro patrimonio che la proprietà ipotecata è necessario che sia più longanime, che si comporti con criteri di equanimità perchè la trasformazione che si propone sia di vantaggio al proprietario, e non utile solamente all'istituto di credito.

Dopo ciò, farò ancora altre brevi osservazioni. Per esempio, vi sono dei casi in cui una proprietà gravata da ipoteca del Banco di Napoli e del Credito fondiario viene acquistata da parecchi compratori; naturalmente il notaio stipula l'atto d'acquisto, divide le quote, ma intanto esiste l'ipoteca del Banco e dell'Istituto di credito fondiario.

Ora questi signori si rivolgono al Banco e dicono: noi vogliamo accollare la nostra quota di credito ipotecario, ma l'Istituto risponde che il codice vi si oppone, che non si può dividere l'ipoteca. (*Commenti*). E qui c'è un maestro di questioni giuridiche che mi dice:

è indivisibile; ma noi siamo qui legislatori, appunto per riformare le leggi. (*Oooh!*) Quanti sono in quest'aula maestri di giurisprudenza e di diritto possono darmi lezione, ma io faccio una questione di fatto e dico: Vogliamo essere pratici ed efficaci con questa benedetta trasformazione del Credito fondiario, o vogliamo soltanto fare delle questioni accademiche?

Se vogliamo fare soltanto delle questioni accademiche allora avete ragione voi, e massimamente se parla l'onorevole Gianturco e se parla anche il mio egregio amico che mi sta vicino (*accenna al deputato Petroni*) della nostra regione, ma io vi domando: quando si verifica la questione di fatto che io ho accennato, che cosa avviene? Avviene, per esempio, che uno o due acquirenti sono solvibili e che il terzo non paga; l'Istituto di credito fa l'espropriazione a tutti. Ora io vi domando: è onesto questo? (*Interruzioni*).

Io mi rivolgo proprio al mio carissimo amico che m'interrompe e gli dico: Ella avrà tutte le ragioni perchè è un giurista; ma, onorevoli colleghi, io reclamo proprio la vostra scienza, perchè se avvenisse il fatto cui ho accennato... (*Interruzioni*).

Tanto meglio che è molto discusso: ho l'onore anch'io di partecipare a questa discussione, non come giurista, ma come uomo pratico. (*Interruzioni*).

Questo non si fa mai ed il Banco di Napoli perseguita ed espropria, commettendo una vera ingiustizia. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Non facciamo conversazioni.

DE BELLIS. Sono lieto di udire che la questione si può discutere: vuol dire che dico una cosa che trova riscontro nella realtà dei fatti.

Inoltre sottopongo al criterio del Governo e della Camera un altro argomento. Il Banco di Napoli, quando un debitore di un mutuo ipotecario si rende insolubile, ha il diritto di rivolgersi al presidente del tribunale per indicare la persona che crede, come amministratore giudiziario. Allora che cosa avviene? Avviene che una combriccola di gente fa a gara per essere nominata a tale carica. (*Commenti*). È questione di guadagnare quattrini, col farsi nominare! Il Banco ha questo diritto e forse, in buona fede, qualche volta indica dei nomi che non sono fiori di galantuomini. (*Oooh!*) Sono fatti che potrei citare.

Ora questi signori che vanno ad amministrare certi patrimoni diventano delle

vere locuste, perchè non avendo una vera responsabilità, nè in rapporto al proprietario, nè in rapporto al Banco di Napoli, fanno man bassa delle rendite del povero proprietario, e se qualcuno è un lestofante, scappa ed allora il proprietario non sa a chi rivolgersi: non si può rivolgere al Banco di Napoli, perchè questi non ha nessuna responsabilità degli atti di quell'agente. Ora io vi domando se non sia possibile trovare la maniera come rendere responsabile il Banco di Napoli di questi amministratori giudiziari, che hanno tante volte dilapidato degli interi patrimoni e che hanno messo nella condizione i poveri proprietari di non sapere a qual santo votarsi. (*Conversazioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non facciamo conversazioni.

DE BELLIS. Signor presidente m'interrompono: Che cosa debbo fare? Del resto non abbiamo molto da fare e possiamo continuare.

L'onorevole Gianturco dice che è responsabile il Banco. Ma il Banco non sceglie; fa soltanto le proposte, designando i nomi di coloro fra i quali il presidente del tribunale sceglie l'amministratore che poi si occupa talvolta di prendere tutto per sé. (*Interruzioni*). Io vorrei che quelli che interrompono, così dotti in materie giuridiche, trovassero modo di rendere responsabile il Banco, perchè ora pur troppo accade che i poveri mutuatari fondiari finiscono coll'essere defraudati della loro sostanza senza poter chiamare responsabile l'istituto.

Vi sono poi certe proprietà sulle quali grava l'ipoteca del Banco di Napoli e che sono date in affitto. Ora io dico: quando le rendite di queste proprietà sono sufficienti per pagare le rate di ammortamento; che bisogno vi è di nominare l'amministratore giudiziario? Non potrebbe il Banco incassare direttamente le rendite magari con un prelevamento del 5 per cento a titolo di spese di amministrazione, senza ricorrere a quella locusta che si chiama l'amministratore giudiziario?

Se questo disegno di legge, per quanto concerne il Banco di Napoli, benemerito delle regioni meridionali, sarà modificato in modo da fare scomparire tutti questi inconvenienti, riuscirà quello che l'onorevole Luzzatti ha con ammirabile lirismo annunciato. Dappoichè l'onorevole Luzzatti, oltre ad essere un sommo finanziere, ha così alto intelletto e così lirica parola che spesso egli stesso ne è trascinato. (*Oh! oh!*) È proprio

così. Io invidio all'onorevole Luzzatti il suo lirismo!

Ci sono pochi qui dentro che parlino come lui; egli è la sirena che ci seduce; ma la praticità della sostanza non è sempre pari alla seduzione della forma. Coloro che hanno tanta cultura sono fatti così: spiegano le ali ad altissimi voli, ma poi non riescono a tradurre in atto il loro pensiero. Onorevole Luzzatti; se Ella che ha tanti requisiti per essere uno dei più grandi finanziari del mondo, (*Oh! oh!*) (questa è la mia opinione), scendesse talvolta dalle alte sfere e rendesse pratiche molte delle sue geniali trovate, l'Italia avrebbe ragione di doverle grande riconoscenza.

Io non sono un suo discepolo, non posso nemmeno aspirare ad esserlo; se fossi suo discepolo, sarei l'onorevole Codacci-Pisanelli! (*Ilarità*). L'onorevole Codacci-Pisanelli è un dotto, ed io sono un semplice orecchiante; una specie di subalterno fuori ruolo della amministrazione delle poste e dei telegrafi. Ma così come sono, torno a ripetere che se l'onorevole Luzzatti rendesse veramente pratiche le sue splendide idee, allora veramente arrecherebbe segnalati benefici a quelle regioni nostre che, francamente, hanno dato prova d'una fenomenale attività per migliorare le loro sorti. Non vi è un palmo di terreno delle Puglie che non sia coltivato intensamente. Quindi se l'onorevole Luzzatti, più che lasciarsi sedurre da fisime (ad esempio quella degli sgravi, che io non comprendo, potesse tradurre in atto l'idea che il proprietario pagasse meno sui debiti che ha sulle terre, farebbe opera degna di benedizioni! Onorevole Luzzatti, accetti queste modeste mie osservazioni, e colla sua sapienza renda pratici questi provvedimenti che ora ci sottopone. E prima di finire, mi permetto di rivolgere all'onorevole Luzzatti un'altra preghiera.

Abituato a non correre dietro alla popolarità nelle mie regioni, io debbo mettere in guardia il Governo a proposito di tutte le agitazioni che colà si fanno e che, invece di rappresentare veramente il disagio economico, rappresentano qualche volta particolari cupidigie e ambizioni.

Vuole il Governo che cessino tali agitazioni? Ebbene: non sia tanto facile nel ricevere continuamente comitati di sindaci, comitati di salute pubblica, comitati per la mosca olearia, e via dicendo, perché tutto va a finire, come i salmi in gloria; tutto finisce con una protesta per la inerzia dei deputati delle Puglie, mentre

non c'è deputazione, (io non voglio fare il difensore dei miei colleghi che non ne hanno bisogno) che dia prova di tanto buon volere quanto quella pugliese. Cento volte noi deputati pugliesi ci siamo riuniti per discutere gl'interessi delle nostre regioni. Intanto che cosa accade? Accade di leggere sui giornali: stamane l'onorevole Luzzatti ha ricevuto il presidente del Comitato dei sindaci, oppure il presidente del Comitato per la mosca olearia (*Si ride*) ed ha promesso un rimedio immediato. Ma se l'onorevole Luzzatti non sa neppure che cosa sia la mosca olearia! (*Si ride*).

Quelle popolazioni apprendendo che l'onorevole Luzzatti, giustamente apprezzato come uomo superiore, ha ricevuto tutti questi presidenti, dicono che l'onorevole Luzzatti sarà il distruttore della mosca olearia! (*Viva ilarità*).

Ma questo non basta. I presidenti di questi Comitati vanno dall'onorevole Rava, che naturalmente è a latere dell'onorevole Luzzatti, e gli dicono: sapete; ci vengono dalla Francia offerte di danaro per distruggere la mosca olearia...

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non è vero.

DE BELLIS. Lo so che non è vero; ma ciò non toglie che lo si dica. I Comitati di salute pubblica tornano in Puglia e convocano i comizi per far sapere che sono stati ricevuti dall'onorevole Luzzatti e persino dal presidente del Consiglio! (*Si ride*). Sicuro: anche il presidente del Consiglio, quell'imperturbabile piemontese, qualche volta si lascia sedurre dalla mosca olearia. (*Viva ilarità*). E allora, colleghi, v'immaginate che cosa accada fra quei contadini e piccoli proprietari i quali apprendono che l'onorevole presidente del Consiglio, inflessibile e tetragono a tante cose, ha la mosca sul naso, anche lui? (*Viva ilarità*). Chi ci va di mezzo? Noi deputati! Io, l'altro giorno, mi permisi di dire: m'importa poco del Governo. L'onorevole Chimienti mi diede sulla voce e mi disse: non è vero! Mettiamo che la frase sia stata esagerata; ma la verità vera è che i ministri passano, e noi restiamo ancora. (*Ilarità*).

La regione pugliese offre un fenomeno curioso. I deputati pugliesi, tranne il mio buon amico Pansini e qualche altro, sono tutti ministeriali. (*Interruzione*)»

Una voce. Anche Pansini è ministeriale.

PANSINI. Protesto! Non sono ministeriale.

DE BELLIS L'onorevole Pansini non è ministeriale, nell'ultima elezione è stato combattuto e fino all'altro giorno mi ha tenuto il broncio, perchè credeva che io fossi l'anima dannata di Giolitti e avessi avuto incarico di combatterlo ad oltranza (*Viva ilarità*). Dicevo: di ventotto deputati pugliesi, ventitrè sono ministeriali; ma vi è di più. Anche i candidati che non furono eletti erano tutti ministeriali. Nelle Puglie, di cinquanta candidati, quarantacinque erano ministeriali. (*Commenti generali*). Allora il pubblico deve pensare che la Puglia sia la regione più calma e più tranquilla, il vero Eden di delizie di tutta Italia. (*Si ride*). E quale è la ragione per cui si verifica il contrario? La colpa è un po' di tutti: un po' di noi deputati che poco o nulla ci occupiamo del programma del Governo: noi siamo ministeriali o per meglio dire siamo Giolittiani... (*Interruzioni*). Sì, siamo Giolittiani, e lo dico tanto, perchè l'onorevole Luzzatti non si faccia illusioni: siamo Giolittiani e non Luzzattiani. (*Viva ilarità*).

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Non mi sono mai fatta questa illusione! (*Si ride*).

DE BELLIS. Concludiamo: il Governo prometta meno alle mosche olearie ed a tutti questi Comitati che vengono ad assediare: tenga invece conto del movimento economico delle Puglie che si dimostra veramente enorme. Spenda il Governo l'opera sua in disegni di legge, come questo, che si tradurrà davvero in effettivi utili se l'onorevole Luzzatti accetterà le mie opinioni, che forse saranno suffragate anche dalla scienza giuridica che in questo Parlamento ci inonda (*Ilarità*). In ogni modo provi il Governo d'Italia di darsi pensiero delle condizioni economiche di una regione che merita veramente plauso per la sua attività e per il suo patriottismo. Ed ho finito. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Onorevoli colleghi, pochi disegni di legge furono preparati con tanto studio e maturità di consiglio quanta se ne pose nel compilare questi provvedimenti, desiderati e invocati dalle popolazioni rurali. L'attesa fu lunga, ma non vana; giacchè i provvedimenti giungono in buon punto, quando le condizioni della finanza e del mercato sono tali da permetterci di realizzare quelle fortunate armonie delle quali ragionò ieri con smagliante parola l'onorevo-

le Luzzatti. I disegni di legge in discussione sono apprezzabili non soltanto per il loro contenuto, ma per la tendenza che manifestano e per i fini elevati a cui mirano. È la prima volta che il Governo, fatto sicuro delle sorti del bilancio dello Stato, mostra di prendere in seria cura il bilancio della Nazione, e frenando la voglia irresistibile di accaparrare tutti i risparmi pe' bisogni dell'erario lascia che almeno qualche rivolo vada a fecondare i campi sitibondi e desolati. È la prima volta che il ministro del tesoro propone una legge di sgravi tangibili ed efficaci, che non si perderanno per via, od a beneficio di pochi, ma daranno sollievo alla più numerosa e travagliata classe di contribuenti, cui nei momenti più angosciosi del disavanzo furono chiesti i più gravi sacrifici, sopportati in silenzio, con nobile patriottismo. (*Bravo!*)

Era tempo che si pensasse a quei dimenticati; ed i provvedimenti che il Governo ci presenta, hanno il merito di mettere il dito su una delle piaghe cancerose che logorano l'organismo economico del paese, proponendosi di alleviare la proprietà fondiaria dall'onere multiforme che, come cappa di piombo, la isterilisce ed opprime. È vano qualsiasi tentativo di miglioramento agricolo, se non si provvede alla trasformazione del debito ipotecario ed a proteggere la terra dal tarlo dell'usura. Le terre oberate dal debito sono le più neglette: perchè il proprietario, che sa di non potersene liberare, cerca di sfruttarle in ogni modo.

Il credito fondiario, istituito a beneficio dei proprietari di beni stabili, riuscì loro rovinoso per il passato, e giova poco nell'ora presente, non tanto per difetto del suo organismo, ma per circostanze estrinseche ed intrinseche, che lo hanno sviato dal suo scopo intralciandone la normale esplicazione.

Gli ostacoli estrinseci provengono principalmente dall'imperfezione del catasto, dalle formalità farraginose, dall'eccesso dei diritti fiscali e delle spese per la stipulazione dei mutui.

Le difficoltà intrinseche nascevano in passato dal caro del denaro, dalle condizioni del mercato, e dal campo ristretto assegnato al collocamento delle cartelle.

L'esercizio del credito fondiario, affidato con poca avvedutezza alle Banche di emissione, produsse disastri maggiori in quelle provincie, ove la depressione della rendita

fondiarie non è compensata dai redditi cospicui di industrie fiorenti, e nocque del pari ai mutuatari e agli Istituti sovventori.

Ivi l'inesperienza condusse spesso ad abusare o male usare di questa nuova forma di credito, ed i danari mutuati raramente servirono a migliorare la terra, o a dismettere, come sarebbe stato desiderabile, debiti più onerosi. Questo consumo improduttivo di capitali menò a rovina le fortune mezzane e riuscì funesto alle Banche di emissione.

Le circostanze accennate resero più acuto il notevole contrasto fra la rendita della terra, variabile ed incerta, e le semestralità del debito; che si riproducono inesorabilmente alla scadenza nell'identica misura.

In questo equilibrio instabile basta che l'inclemenza del cielo o i parassiti delle terre distruggano o danneggino i raccolti per impedire ai mutuatari di mantenere i loro impegni.

Quindi il cumulo degli arretrati e le espropriazioni frequenti; che, gettando di tratto in tratto sul mercato copia di beni stabili, perturbano il valore venale e l'assetto della terra.

Le conseguenze di codesti incagli si ripercossero sugli Istituti, i quali furono costretti a mettersi in liquidazione per non compromettere le banche, alle quali erano annessi. La morosità dei debitori e la difficoltà di trovare acquirenti li obbligò ad aggiudicarsi o prendere in amministrazione buona parte dei beni ipotecati, costituendo nel Mezzogiorno una nuova forma di manomorta. Il Banco di Napoli vi possiede otto mila ettari di terreno, e 23 mila sono caduti in amministrazione giudiziale: la Banca d'Italia ne ha 29 mila.

In tale stato di cose non è da meravigliarsi se l'agricoltura travagliata, ed oppressa miseramente languisce, le campagne si spopolano dei più validi agricoltori esulanti a torme dalla terra che più non li nutrice.

Urge quindi porre riparo a questo stato di cose, che nuoce non solo ai singoli, ma all'economia generale e ritarda lo sviluppo delle energie latenti, che abbondano nel nostro Paese.

I provvedimenti proposti sono i più adatti a risanare la proprietà fondiaria da uno dei mali maggiori che l'affliggono.

Di questi provvedimenti taluni sono formali e tendono a facilitare e semplificare la concessione dei mutui, eliminando gli ostacoli, e primo fra tutti la mancanza in parecchie provincie di regolari catasti.

Se si fosse dato ascolto ai consigli di coloro, che fino da quando si discusse la legge sulla perequazione fondiaria dimostravano la necessità di far precedere il catasto geometrico particellare alla formazione lunga e dispendiosa del catasto estimativo, vera tela di Penelope, non saremmo ora costretti a lambiccarci il cervello per la ricerca di più o meno opportuni espedienti, intesi a mettere in evidenza lo stato giuridico della proprietà fondiaria.

Alcuni avrebbero preferito l'istituzione dei libri fondiari a tipo tedesco senza tener conto delle tradizioni differenti, e della impossibilità di attuarli senza modificare profondamente i nostri congegni giuridici e senza grave spesa.

Parve perciò miglior partito appigliarsi ad un rimedio meno radicale ma più pratico e di facile attuazione, quello cioè di estendere e integrare l'istituto della trascrizione.

Leggendo il titolo I del disegno di legge, le disposizioni, che vi si contengono, sembrano a primo aspetto eccessive, fastidiose e severe, ma se si vuole seguire nei suoi passaggi e lumeggiare la condizione giuridica della proprietà, bisogna che la trascrizione si applichi non solo ai trapassi per atti fra vivi, ma anche ai trapassi per causa di morte e a tutti quegli atti che definitivamente modificano lo stato di dritto. E quando si vuol raggiungere codesto intento è d'uopo che al precetto segua la sanzione, altrimenti la legge rimarrà lettera vana.

Accetto perciò in massima la proposta estensione, ma senza dividere le illusioni di coloro, che la credono un avviamento al catasto probatorio, che ha natura e fini diversi.

L'integrazione dell'istituto della trascrizione è qualche cosa, ma gioverebbe assai meglio un buon catasto geometrico, che accerti la consistenza di fatto delle proprietà.

Altri provvedimenti, non radicali ma utilissimi sono quelli che concernono l'affrancazione di canoni enfiteutici e di altri oneri reali, che hanno origine antica e benefica, ma nelle condizioni attuali rappresentano vincoli incresciosi e molesti.

Il progetto propone un metodo di affrancazione, che giova al debitore e al creditore.

La proposta, da prima ristretta alla Sicilia, viene opportunamente estesa a tutte le provincie del Regno.

Questi sono provvedimenti utili; ma ac-

cessori: i provvedimenti sostanziali si contengono nei titoli II, III e IV.

Con essi si migliora notevolmente la condizione di coloro che hanno contratto mutui con gl'Istituti di credito fondiario, si rende più spedita e meno gravosa la concessione dei nuovi mutui, e si danno norme e congegni per la trasformazione del credito ipotecario più oneroso in credito fondiario.

Vediamo in che modo il progetto di legge realizza questi due concetti.

Gli articoli 30 e 31 accordano agl'Istituti di credito fondiario la facoltà di emettere cartelle non solo al 4 e mezzo, al 4 e al 3 e mezzo ma anche al 3 e 75, saggio ritenuto opportunissimo per il facile collocamento delle cartelle, a patto che la concessione dei mutui sia fatta al medesimo tasso d'interesse, il quale obbligo d'altronde è consono alla loro funzione d'intermediari fra i portatori delle cartelle e i mutuatari.

Si ottiene così il primo risultato rilevantissimo di mitigare gli interessi sui mutui fondiari antichi e nuovi.

A rendere meno gravose le semestralità il disegno di legge consente notevoli agevolanze fiscali ai mutui contratti alla ragione del 3.50 e 3.75 per cento, riduce le spese, regola meglio i diritti di commissione e la facoltà di liberarsi anticipatamente in tutto o in parte del debito.

I prospetti intercalati nella relazione dimostrano i vantaggi che ne verranno ai mutuatari.

Vi citerò un esempio: un mutuo fondiario contratto al tasso del 5 per cento per 50 anni, importa una rata, al netto dei delle spese, di 5.91; con le nuove provvidenze per lo stesso mutuo, questa cifra scende a 4.91 e a 4.88, e 4.78 per i mutui minori di dieci e venti mila lire, ai quali la legge accorda un trattamento di favore.

Facendone l'applicazione ad un mutuo di 100 mila lire, contratto coi vecchi sistemi, cioè al 5 per cento per 50 anni, la rata di ammortamento, compresi i diritti fiscali, le provvigioni e le spese, supererebbe le lire 6,000; lo stesso mutuo contratto in base alla nuova legge, importa un'annualità minore di lire 5,000.

Come vedesi, il beneficio è notevole, e profitterà non solo ai nuovi, ma anche ai vecchi mutui, essendo consentita la conversione e la proroga del termine escludendo il carattere di novazione, per cui non occorre iscrizione ipotecaria e diritti di commissione od altre spese.

La riduzione alla metà degli onorari no-

tarili, l'ispezione gratuita dei registri catastali e l'uso più largo della carta bollata da centesimi 50 consentito dall'articolo 34 sono anch'essi vantaggi non dispregevoli sebbene di minor conto.

Senonchè i mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario antichi e nuovi che ascendono complessivamente a 684 milioni, rappresentano una parte minima del debito ipotecario, che secondo la statistica del 1899 ascende all'enorme cifra di nove miliardi, fruttifera d'interesse vario che nelle provincie più povere confina con l'usura.

Questo disegno di legge avrebbe avuto una mediocre portata se si fosse limitato a favorire soltanto i mutui con gli Istituti di credito fondiario. Il *punctum saliens* della legge è appunto la conversione del credito ipotecario, ch'è il più esteso, il più mordente.

La provincia compì felicemente questa operazione colossale col sistema a cui è legato il nome del ministro Miquel.

L'organismo prescelto dal Governo è diverso e più consono alle condizioni diverse del nostro paese.

La trasformazione del credito ipotecario in tutto il Regno venne affidata a un Istituto federativo, a cui si concede nel tempo stesso l'esercizio del credito fondiario nelle provincie del Mezzogiorno. In quanto al modo di organizzarla il Governo ben si avvisò dandole la forma di ente morale, piuttosto che quella di Società anonima: si è bene avvisato di darle carattere d'Istituto nazionale, senza lasciarsi indurre, sull'esempio della Germania, alla creazione d'Istituti locali sul tipo delle *Landschaften*, associazioni provinciali mutue con responsabilità solidale. Non potendo da noi nè imporre l'obbligatorietà, nè contare sull'associazione spontanea dei proprietari, reputo opportuna l'istituzione di un unico Istituto potente, che darà emissione alle sue cartelle, alle quali il progetto assegna un campo abbastanza vasto di collocamento.

Ma qui non basta creare l'Istituto, occorre che la sua azione non incontri incagli d'ordine giuridico che la paralizzino, donde la necessità di derogare limitatamente a questo scopo, giusta la disposizione dell'articolo 1832 del codice civile. Questo articolo autorizza il debitore a liberarsi innanzi il termine pattuito, ma dopo cinque anni, semprechè l'interesse sia maggiore del legale, e a patto di saldare l'intero debito.

La derogaione proposta con l'articolo 20

è necessaria, ma contenuta in più modesti confini.

Ivi si dice:

« Allo scopo della trasformazione del debito ipotecario sulle terre in debito fondiario, il debitore ha diritto di surrogare in qualunque tempo l'Istituto di credito fondiario al grado delle ipoteche che gravano sui suoi fondi fino a concorrenza del mutuo a lui concesso; ed i creditori ai quali ne sia stato dato sei mesi prima avviso per iscritto, non potranno opporsi al pagamento comunque anticipato anche quando venisse pagata una parte del loro credito ».

L'impresa è ardua, e richiede che sia modificato a questo rispetto l'articolo 1832 del codice civile, che facilita il debitore a liberarsi anzi tempo, semprechè siano trascorsi cinque anni, e l'interesse pattuito sia maggiore del legale.

L'articolo 20 di questo disegno di legge deroga all'articolo 1832, accordando sempre ed incondizionatamente al debitore di farsi surrogare dall'Istituto di credito fondiario, pagando anticipatamente in tutto o in parte il suo debito, col preavviso di sei mesi.

Per giustificare una così ardita proposta, l'onorevole Luzzatti osserva giustamente che in questo speciale argomento il criterio economico deve prevalere sul criterio giuridico; il criterio economico, egli disse, deve essere la spada, il criterio giuridico, il fodero. Ed io consento, ma a patto che la lama non tagli il fodero; e perchè questo non accada, l'articolo 20 deve essere non già una regola per l'avvenire, ma una disposizione transitoria allo scopo di rendere possibile la liquidazione del passato. Limitato a questo fine la cura radicale s'impone, ma non è lecito andare al di là senza grave offesa della giustizia e degli stessi criteri economici.

Perciò io consento che non con sei mesi, ma con un anno di preavviso si dia facoltà ai debitori di mutui contratti anteriormente alla pubblicazione della presente legge di riscattare in tutto e anche in parte il debito oneroso, anche prima che sia trascorso il termine pattuito; ma per l'avvenire non v'è bisogno di codesta deroga, perchè il nuovo Istituto e il migliore ordinamento del credito fondiario agiranno come calmiera sui mutui privati, in modo da rendere inutile per l'avvenire codesta conversione coatta.

Facendo dell'articolo 20 la regola, si distruggerebbe nei mutui il beneficio del ter-

mine, anzi si farebbe peggio, rendendo l'osservanza del patto obbligatoria pel creditore, e non già pel debitore, la qual cosa recherebbe nocimento alla funzione stessa del credito.

Giacchè non è a credere che con i soli istituti esistenti o che si vanno a creare si sodisfi ad ogni necessità. Il mutuo privato sarà sempre la forma più larga di credito, le altre sono forme sussidiarie. Se si pone come regola che il debitore possa affrancarsi a suo libito dal debito contratto, si rende difficile e rara la contrattazione di mutui privati.

La dotazione iniziale dell'Istituto federativo è di 10 milioni, di cui 5 versati. L'articolo 64 concede facoltà di emettere cartelle sino a venti volte il capitale effettivamente versato; si avranno così disponibili 200 milioni per iniziare le operazioni indicate nell'articolo 60. Saranno sufficienti? Ne dubito, ad ogni modo basteranno per cominciare.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Sono d'accordo con lei. Basta per cominciare, poi *motus in fine velocior*.

CHIMIRRI. Anche accettando questa speranza, la impressione che provo è che la dote iniziale sia scarsa di fronte alla duplice funzione affidata all'Istituto, cioè, la trasformazione dell'enorme massa del debito ipotecario e l'esercizio del credito fondiario nelle provincie del Mezzogiorno e della Sicilia. Ad ogni modo non faccio proposte; ciò che mi sta a cuore è che l'Istituto, sorga. Le parole dette ieri al riguardo dall'onorevole ministro del tesoro ce ne danno affidamento. Egli deve avere avuto più che speranze, esplicite promesse da taluni degli enti che sono chiamati a formare questa federazione. Ciò proverebbe che egli ha messo a profitto l'esperienza del passato. Il ministro Barazzuoli si era anch'egli posto in mente di istituire nel Mezzogiorno un Istituto di credito fondiario col capitale di 4 milioni, ma nonostante la sua buona volontà, per quante picchiasse a tutte le porte, non riuscì a mettere insieme più di un milione e 800 mila lire.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Perchè allora mancavano quei congegni che oggi si hanno.

CHIMIRRI. Sarà stato per ciò; ma ho voluto rammentare quell'insuccesso sia per dar risalto all'opera dell'onorevole ministro del tesoro, sia per spronare il suo amor proprio a darle effetto; e per dileguare ogni incertezza chiedo all'onorevole Luz-

zatti se egli sia disposto a far concorrere il Tesoro nel caso che manchi qualche milione per completare la prima dotazione richiesta dall'articolo 61.

Il Governo fece bene a tener lontana l'ingerenza del Tesoro, ma se la mancanza di qualche milione dovesse ritardare o mandare in fumo la creazione dell'Istituto federativo, il suo concorso sarebbe provvido e doveroso. Il Tesoro, che concorre come azionista nel nuovo Istituto ideato per la costruzione delle ferrovie complementari, non potrebbe rifiutare il suo sussidio ad un'opera di assai maggior momento.

A questi provvedimenti, nei quali si sostanzia il disegno di legge in discussione, si aggiunge, come parte ornamentale, un ultimo titolo che disciplina la creazione di « Istituti per la formazione di piccole proprietà rurali ». È il concetto della colonizzazione che sorge dalle sue ceneri sotto altre spoglie. Mi guarderò bene dal combattere la creazione di questi istituti. Se sorgessero, tanto meglio! Ma io non vi faccio troppo assegnamento, almeno per l'attuazione di taluno de' fini enumerati nell'articolo 75. Ivi al n. 2 si legge: « Gestione, miglioramento, divisione e vendita di fondi rustici per conto di terzi ».

Comprendo che un Istituto speculi acquistando vaste tenute per rivenderle in piccoli poderi. È questa una speculazione vantaggiosa nelle provincie, che danno largo contingente all'emigrazione. Gli emigranti, che riescono a mettere insieme qualche risparmio, tornando in patria curano innanzi tutto di fabbricarsi una casetta, se non la hanno e i meglio provvisti acquistano volentieri un pezzo di terra per lavorarla.

Ciò che non mi entra in testa è il miglioramento per poi dividere e vendere in quote le terre migliorate.

Vi figurate un Istituto di credito che imprenda a migliorare le terre incolte? E posto che vi riesca, sarebbe una follia spartire un latifondo già ridotto a cultura intensiva con largo impiego di capitali, e, peggio ancora, concederlo a contadini che per mancanza d'istruzione e di mezzi disfarebbero il ben fatto.

Io non credo che si sia voluto creare una enfiteusi a rovescio, e preferisco supporre che la forma adoperata non risponda al pensiero di chi stese l'articolo. Parlando di miglioramento di terre acquistate per spartirle e rivenderle si volle forse accennare a quegli adattamenti necessari per rendere possibile e comoda la quotizzazione,

come si è praticato nella colonizzazione del Montello. Se questo risultato si vuole ottenere occorre modificare la dizione del numero 2 dell'articolo 75 in modo da non dar luogo ad incertezze od equivoci.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. È piccolo errore, quando siamo d'accordo nella sostanza.

CHIMIRRI. Ma anche corretto l'errore, la creazione di piccole proprietà rurali difficilmente si ottiene per questa via.

A raggiungere lo scopo soccorre meglio, a parer mio, la proposta fatta dall'onorevole Sonnino nel memorando discorso pronunziato a Napoli il 10 novembre 1902.

Egli consigliava di stimolare con opportune disposizioni e svariati allettamenti il Banco di Napoli e la Banca d'Italia a frazionare i beni rustici dei loro possessori e concederli a censo o in enfiteusi ai contadini.

Il compito non è malagevole, specie per terreni suscettivi di quotizzazione, giovando tanto all'economia generale quanto agli istituti, sbarazzandoli di questo ingombro.

L'onorevole De Bellis ha esagerato: ma era nel vero affermando che l'ostacolo maggiore verrà dagli interessi che si sono aggruppati intorno all'amministrazione di quei beni. V'è una classe di gente che ci vive sopra, (*Benissimo!*) e non consente volentieri a farsi levare il pane di bocca. (*Benissimo!*) Il riparto di quelle terre leverà di mezzo i parassiti e contribuirà ad accrescere la classe dei piccoli proprietari coltivatori. (*Bene! Bravo!*)

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. È vero!

CHIMIRRI. Dei mutui fatti esclusivamente a scopo di migliorie si parla nell'articolo 36 del disegno di legge, che accoglie un utile provvedimento da me inserito in due disegni di legge dei quali ho giusta ragione di compiacermi, cioè quello per il bonificamento dell'Agro Romano ed uno più antico, del 1883, per la creazione d'una Cassa di prestanza agraria presso il Banco di Napoli per aiutare il miglioramento agricolo del Mezzodì.

I prestiti vanno fatti a rate, e non si accorda la seconda senza accertarsi che la prima è stata spesa nelle progettate migliorie.

Durante il periodo di trasformazione il mutuatario paga i soli interessi, e vi aggiunge la quota di ammortamento a trasformazione finita. E perchè di siffatti mutui potessero fruire anche i possessori di terre

affette da ipoteche, io riproducevo una disposizione, tolta dalle leggi civili napoletane, la quale concedeva un'ipoteca di preferenza a chi prestava denaro a scopo di miglioria. Con che non si fa torto ai precedenti creditori, giacchè l'ipoteca di precedenza è circoscritta alle migliorie, le quali, accrescendo il reddito e il valore dell'immobile, le loro cautele aumentano in pari tempo.

Questo provvedimento potrebbe aggiungersi all'articolo 36 e la proposta Sonnino troverebbe posto opportuno nei due eccellenti disegni di legge, i quali fanno degno corteggio a quello finora esaminato, portanti provvidenze a beneficio dei debitori dei crediti fondiari in liquidazione della Banca d'Italia e del Banco di Napoli, che sono fra i più afflitti e disagiati, a cui favore levò più volte la voce l'onorevole De Cesare, che un ostracismo immeritato negli ultimi comizi allontanò da quest'Aula. (*Benissimo! — Approvazioni*).

Il suo nome va annoverato con onore fra quelli che più efficacemente cooperarono a questa opera di redenzione. (*Bravo! Bene! — Vive approvazioni*).

Il Banco di Sicilia e la Banca d'Italia, come disse ieri l'onorevole ministro del tesoro, accolsero di buon grado i temperamenti suggeriti per rendere meno dura la condizione dei loro debitori con la mitigazione degli interessi e il prolungamento del termine fino al 1960.

Le difficoltà vennero da parte del Banco di Napoli, e non per mal volere, ma perchè a quel rigido ed oculato amministratore, che è il commendatore Miraglia, sapeva male di veder compromessa l'opera di risanamento da lui iniziata e condotta a buon termine.

Ma l'onorevole Luzzatti che con la legge del 1897 impedì il tracollo del nostro maggiore Istituto, con gli accorgimenti escogitati e introdotti nell'accennato progetto gli dà modo di beneficiare quelle provincie, delle quali è lustro e presidio senza scuotere l'equilibrio delle liquidazioni in corso.

Di questi due benefici la maggior lode e il merito spetta all'onorevole Luzzatti, ed i meridionali non lo dimenticheranno.

A complemento di questi provvedimenti eccito il Governo a non ritardare la presentazione di un disegno di legge, studiato, e preparato da una Commissione che io ebbi l'onore di presiedere e della quale fu tanta parte l'onorevole Gianturco, inteso a disciplinare le forme più ordinarie del contratto agrario, regolando con maggiore e-

quità i rapporti e a rendere più intimi i vincoli che stringono i contadini alla proprietà fondiaria. Il paese che intende i benefici politici, economici e sociali di questa solidarietà accolse con plauso unanime e viva simpatia la magnanima e sapiente iniziativa del Re a difesa dell'agricoltura e degli agricoltori.

Con questi provvedimenti, migliorati con savie aggiunte e ritocchi, si appiana la via all'attuazione di quel geniale e vasto disegno; si fa un passo decisivo verso l'affrancazione della proprietà fondiaria dalla tirannia del debito, e si dà impulso efficace all'incremento della produzione agricola ed alla elevazione morale e materiale dei coltivatori della terra con notevole vantaggio dell'economia pubblica e della pacificazione sociale. (*Vive approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ferraris Carlo ha facoltà di parlare.

FERRARIS CARLO. Parlare dopo lo splendido discorso dell'onorevole Chimirri certamente è ardua cosa, ardua specialmente per me che oggi pronunzio il mio primo discorso, dopo essere tornato alla Camera in seguito ad una lunga assenza; e tanto più è ardua cosa, in quanto che l'onorevole Chimirri ha trattato mirabilmente quegli stessi punti che avevo intenzione di svolgere in modo particolareggiato. Per ciò, sfrondando il mio breve discorso di tutto quello che può essere superfluo dopo l'esposizione fatta dall'oratore che mi ha preceduto, mi limiterò ad esprimere più che altro alcuni dubbi relativamente a questo disegno di legge, dubbi che spero potranno venir dissipati dalle risposte degli egregi uomini che sono oggi al Governo.

Anzitutto plaudo alle modificazioni che si vogliono introdurre nell'istituto della trascrizione, ma credo che lo aver proposto di modificare quest'istituto con un disegno di legge, che si riferisce specialmente al Credito fondiario, potrà suscitare opposizioni, come se si trattasse di un argomento che si deve risolvere principalmente per agevolare l'indebitamento della proprietà fondiaria. Io avrei preferito che questo titolo relativo alla trascrizione fosse stato oggetto di un disegno di legge speciale, in quanto che la trascrizione serve bensì anche allo scopo di agevolare i mutui fondiari, ma specialmente serve e deve servire per molte relazioni d'interessi di ordine più proficuo ed elevato che possono intercedere fra i privati.

Ad ogni modo, lasciando da parte que-

sto difetto di tecnica legislativa, il quale può considerarsi come accessorio, mi limito a domandare agli egregi uomini che sono al Governo se non credano, per esempio, che dall'applicazione dell'articolo 14 possano derivare inconvenienti e liti, in quanto che l'articolo 14 rende soggetti a trascrizione anche gli atti di ricognizione e i ruoli esecutivi (questo per gli enti morali) relativi ai diritti a canoni ed altri oneri reali. Ora, poichè si tratta anche di canoni e oneri reali i quali hanno base molte volte in titoli che non è più facile avere e che non è facile poter far riconoscere a scopo di trascrizione, così credo che questo articolo 14, per citare un caso, potrà dar luogo a contestazioni, pretese e timori di danni da parte dei creditori e dei debitori.

Ma soprattutto avrei desiderato che nella relazione del progetto stesso ci fossero state date maggiori spiegazioni relativamente agli articoli 17 e 18, in quanto che con questi articoli mi sembra che si voglia introdurre, a sezione ridotta, il sistema del libro fondiario ed il sistema del catasto probatorio. Ora io sarei disposto a dare il mio voto a queste disposizioni di legge, allorchando con esse si potesse veramente raggiungere lo scopo a cui sembra mirare chi ha formulato il disegno di legge, cioè che s'introducano nel nostro paese questi due istituti; ma relativamente, ad esempio, al primo punto, che si riferisce al registro che dovranno tenere i conservatori delle ipoteche, nel quale anoteranno per ogni immobile le mutazioni della proprietà e la costituzione, modificazione ed estinzione dei diritti reali di godimento e delle ipoteche, ecc., io domando come ciò sarà possibile, se in questo libro fondiario non esisterà anche la configurazione grafica dell'immobile. Inoltre osservo che intervenendo spesso riunioni, divisioni e mutazioni delle proprietà e perfino cambiamenti nei numeri delle particelle catastali, tutte queste annotazioni produrranno una tale confusione, che questi registri diventeranno presto assolutamente inutili. S'imporrebbe quindi un lavoro gravissimo ai conservatori delle ipoteche senza una corrispondente utilità e senza raggiungere lo scopo prefisso. Si pensi che le conservatorie delle ipoteche hanno numerosi comuni nella loro giurisdizione; la compilazione quindi di questo registro verrà a creare un grande onere per esse.

Ecco alcune delle osservazioni che io volevo fare intorno al titolo primo. Come si vede, mi limitai a punti secondari perchè

quelli principali sono già stati splendidamente trattati dall'onorevole Chimirri.

E vengo al titolo che si riferisce all'istituto federativo di cui si propone la creazione. La forma di istituto federativo ha tutte le simpatie dell'onorevole ministro del tesoro, tanto che egli se ne è già servito per la creazione della Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro. Ma io, che pure riconosco le grandi benemerienze di quell'istituto, non credo che quell'esperienza debba incoraggiarlo a persistere in questo cammino: non credo che questa federazione di capitali sia la forma più acconcia per creare un istituto, il quale abbia quella scioltezza di modi e quella prontezza di movimenti che è necessaria anche per l'esercizio del credito fondiario. Per ciò dubito molto che questo istituto federativo sia conveniente il costituirlo. E domanderei agli onorevoli ministri per quale motivo appaia necessario questo istituto federativo con facoltà di procedere alla trasformazione del debito ipotecario per tutto il Regno, quasi attribuendogliene una facoltà esclusiva, mentre essa spetta anche a quegli altri istituti che fanno operazioni sia pure quasi soltanto nelle rispettive zone abolite di diritto, ma non di fatto. Si vuole crear loro un concorrente per punirli di essere rimasti istituti locali? Io credo che lasciando che le operazioni per la trasformazione del debito ipotecario siano compiute dagli istituti che fanno operazioni nelle singole zone, sarebbe molto più utile creare un istituto di credito fondiario che facesse operazioni soltanto nelle provincie meridionali, e credo che ciò sarebbe molto più vantaggioso per quelle provincie.

Io ho colto ieri a volo una frase dell'onorevole ministro di agricoltura, il quale lamentava che alcuni istituti dovessero far operazioni a grande distanza; ed allora io domando perchè per esercitare il credito fondiario nel Mezzogiorno, si crea un istituto che avrebbe sede in Roma e che perciò sarebbe alquanto lontano dai luoghi dove dovrebbe esercitare la sua attività, cioè le provincie meridionali del continente e la Sicilia. Io penso che la vicinanza dell'istituto giovi molto per compiere le operazioni di credito fondiario e giovi anche di più, perchè con una disposizione già ricordata con lode dall'onorevole Chimirri, cioè con l'articolo 36, si attribuisce al credito fondiario anche una funzione di credito di miglioramento. Infatti l'art. 36 dice che, quando un mutuo sia esclusivamente destinato a migliorare i fondi rustici su cui è consentita

l'ipoteca, il mutuatario pagherà nei primi cinque anni soltanto gli interessi, il contributo erariale e il diritto di commissione, cosicchè il rimborso del capitale per ammortizzazione comincerà soltanto dopo. Ma per esercitare questo credito di miglioramento occorre una speciale vigilanza sopra i mutuatari e sopra i fondi sui quali si sono fatti i prestiti, per accertarsi se i miglioramenti vengano eseguiti. Ora un istituto il quale esercitasse il credito fondiario esclusivamente per le provincie meridionali e per la Sicilia, e che avesse la sua sede in quelle provincie stesse, potrebbe meglio attendere alla applicazione di queste disposizioni, tanto più poi da che è opportuno che gli istituti di credito fondiario in qualunque caso esercitino una vigilanza sul modo come sono tenuti i fondi, sui quali hanno fatto i prestiti.

Aggiungo poi che trovo difficile che si possa ottenere il capitale per la creazione di questo istituto. L'onorevole Chimirri ha fatto appello all'onorevole ministro del tesoro ed ha domandato se aveva affidamenti. Affidamenti ve ne saranno, ma egli stesso, l'onorevole Chimirri, si è mostrato alquanto scettico relativamente alla riuscita dell'impresa. Anche a me pare che non si possa veramente credere che con facilità si possa raccogliere il capitale necessario. Infatti si domanda questo capitale agli istituti di credito fondiario, alle casse di risparmio, alle società ordinarie e cooperative di credito, ecc. Orbene: si domanda il contributo agli istituti di credito fondiario, mentre agli istituti esistenti di credito fondiario si crea un concorrente nel partecipare a quelle operazioni, che si riferiscono alla trasformazione del debito ipotecario. Ma vi è di più: questi istituti, i quali hanno facoltà di uscire dalle zone, per ora non ne sono quasi usciti. Se non sono usciti dalle zone per operazioni di credito fondiario, è supponibile che vorranno prestare i loro capitali ad un istituto che deve esercitare il credito fondiario nelle provincie meridionali e nella Sicilia, cioè proprio là dove essi assolutamente si rifiutano di operare? Ecco un'altra difficoltà che a me sembra non facilmente superabile.

Del pari si domanda capitale alle Casse di risparmio, ma, di queste, alcune principali come la Cassa di risparmio di Milano, la Cassa di risparmio di Bologna, la Cassa di risparmio di Verona, sono legate ai loro crediti fondiari, ed a me sembra che dette Casse non saranno disposte a contribuire alla creazione di questo istituto federativo, e

la loro astensione sarà decisiva per creare altra difficoltà quasi insuperabile alla creazione di questo istituto di credito fondiario.

Sarebbe perciò molto più opportuno che si volgesse la mente alla creazione di un istituto di credito fondiario, il quale dovesse operare esclusivamente nel Mezzogiorno continentale e nella Sicilia. Per creare questo istituto, mi perdoni l'onorevole ministro del tesoro se lo dico schiettamente e non mi metta tra coloro, che vogliono attentare alla integrità del bilancio, io credo che un concorso dello Stato sia assolutamente necessario. Per esempio, se si è voluto fare qualche cosa di veramente importante e serio per la Basilicata per crearvi un istituto di credito agrario, si è dovuto ricorrere ad un largo concorso dello Stato. Se si è fatto questo per il credito agrario in una vasta zona del Mezzogiorno, perchè non si potrà fare per il credito fondiario in favore di tutta la regione? Non vi è antagonismo, anzi vi è tra il credito agrario e il credito fondiario quell'armonia, che, ieri, con parola così splendida, ci dipingeva l'onorevole Luzzatti, che regna fra le varie forme di credito. Io quindi preferirei, che, invece di creare questo istituto federativo, la cui formazione è molto difficile, e che non potrebbe compiere così bene la sua missione di aiutare la redenzione del Mezzogiorno per quanto si riferisce al credito fondiario, preferirei, dico, di creare col concorso dello Stato un istituto, il quale esercitasse la sua attività esclusivamente nelle provincie meridionali e nella Sicilia.

Nella relazione poi, che precede il disegno di legge, vi è una frase che io voglio commentare per il caso, in cui non si potesse venire alla creazione di questo istituto speciale. Nella relazione si dice, a pagina 2, che nessuna forma di alleviamento del debito ipotecario si rivelò fino ad oggi più pratica e più efficace di quella attuata nel tipo classico delle *Landschaften* di Prussia. Ora io domando: per qual motivo noi non potremmo cercare di imitare queste istituzioni? Io credo che queste istituzioni possano adattarsi alle condizioni del Mezzogiorno d'Italia in quantochè ivi si ha una certa prevalenza della grande proprietà e molta proprietà indebitata, cioè proprio quelle condizioni che hanno determinato il sorgere in Prussia di quelle istituzioni le quali poi non sono altro che associazioni mutue di proprietari. E a me pare che i proprietari del Mezzogiorno dovrebbero saper fare al principio del secolo ventesimo quello che hanno

cominciato a fare i proprietari prussiani ben 135 anni or sono, nell'ultimo trentennio del secolo XVIII, e continuato a fare nel secolo testè trascorso.

Ma prevedo l'obbiezione che mi si farà ed è che queste associazioni mutue di proprietari sono già prevedute dalla legge del 1885 sul credito fondiario, e non sono state attuate. Lo so, ma il non essersi mai formate queste associazioni di proprietari è forse un motivo per cui non le possiamo tentare?

Ed io credo che se questo tentativo si facesse sotto la direzione del Governo e con l'aiuto pecuniario dello Stato, e se queste associazioni mutue di proprietari venissero ad assumere anche il carattere di istituzioni governative rette da funzionari governativi, io credo che si potrebbe anche così risolvere il problema di alleviare il debito ipotecario del Mezzogiorno e di giovare allo sviluppo del credito fondiario in quelle regioni.

Mi permetta poi l'onorevole Chimirri di associarmi, non però in tutto, a quanto egli ha detto relativamente all'ultima parte del progetto stesso, concernente gli istituti per la formazione di piccole proprietà rurali.

Io mi sono alquanto stupito della intestazione che è stata data a questa parte del progetto: « Istituti per la formazione di piccole proprietà rurali ». Io credo che la creazione di questi istituti possa essere giovevole, ma non credo che il risultato possa essere quello di avere molte piccole proprietà rurali. Infatti questi istituti, ove venissero a costituirsi, ove venissero poi a comperare dei fondi per rivenderli sia migliorati, sia non migliorati, li dovrebbero naturalmente rivendere secondo le condizioni del mercato e quindi li dovrebbero vendere in porzioni larghe, medie e piccole secondo la convenienza della vendita. Ecco quindi che questi istituti non servirebbero propriamente per la formazione delle piccole proprietà, ma servirebbero esclusivamente per la divisione delle proprietà, cosa alquanto diversa.

Temerei poi che fra la natura e lo scopo di questi istituti vi possa essere qualche cosa che potrei chiamare come una intima contraddizione.

Se questi istituti si costituiscono e migliorano i terreni da essi comperati, sarà poi ad essi giovevole il rivendere questi terreni? Supponete che uno di questi istituti, spendendo molto, abbia migliorato notevolmente la coltura, per esempio, granaria

sopra questi fondi, e che quindi abbia applicati i sistemi più perfezionati di coltivazione, abbia introdotte tutte le macchine, macchine aratrici, seminatrici, falciatrici, trebbiatrici, abbia costrutte case coloniche, fabbricati per la custodia dei prodotti, abbia migliorato insomma completamente quell'azienda, converrebbe allora a questo istituto il venderla? No, perchè è giunto il momento di avere il compenso dei sacrifici sostenuti e si perderebbero tutti i vantaggi che derivano dalla grande industria. Ma allora dovrebbe subire quella penalità la quale è stabilita dall'articolo 78, dovendo pagare la differenza rispetto al tasso normale dei diritti e quelli in misura ridotta che ha pagato nell'acquisto di quei fondi rustici. Così a questo istituto, che avrebbe compiuto quest'opera di redenzione della terra, verrebbe ad infliggersi un danno.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ha questa funzione.

FERRARIS CARLO. La ha: lo dice il progetto. Un'altra cosa io osservo intorno alla funzione di questi istituti. Se questa funzione sta veramente a cuore al Governo, per qual motivo, domando io, avete introdotto la disposizione per cui date allo Stato una partecipazione agli utili di questi istituti? Notate bene, mi si risponderà, questa partecipazione negli utili è stabilita già dalla legge 17 luglio 1890 che si riferisce all'Istituto italiano di credito fondiario.

Ma la cosa è alquanto diversa: quella partecipazione agli utili dell'Istituto italiano di credito fondiario era stata data allo Stato in corrispondenza e quasi a compenso pel privilegio che concedeva a tale Istituto di esercitare il credito fondiario in tutto il Regno, mentre gli altri istituti venivano di nuovo rinchiusi nelle vecchie zone. Inoltre all'Istituto di credito fondiario si è affidato un genere di operazioni come quelle di credito fondiario, che non è così aleatorio come quest'opera della compra e della divisione, anzi del miglioramento e della divisione delle terre. Quindi se può ritenersi giustificata la partecipazione dello Stato nel caso preaccennato, assolutamente non credo che quando si autorizzano istituti ad operazioni veramente difficili e di guadagno molto ipotetico, e si vogliono incoraggiarli a formarsi, non credo che sia bene far prevedere già una partecipazione dello Stato agli utili che essi potranno ricavare. E dico che la loro è un'operazione aleatoria, perchè nel periodo dal 1870 al 1890 fu tentata da privati speculatori nelle provincie di cui un collegio mi

onoro di rappresentare in questa Camera. Orbene, quelle operazioni andarono a male quasi tutte e chi le tentò fu rovinato come danneggiati furono grandemente coloro che avevano comperati i fondi da quei macellai di terre. (*Commenti*). Quindi la cosa è molto difficile a compiersi; ma appunto per ciò non bisogna mettere ostacoli per cui non si possa ottenere qualche buon risultato da queste proposte.

Un'altra domanda rivolgo agli onorevoli ministri e cioè se fra le forme di divisione dei fondi si debbano comprendere anche quelle concessioni enfiteutiche temporanee che sono contemplate pure dalla legge sulla Basilicata. Se uno di questi istituti, comprati e migliorati dei fondi, invece di rivenderli facesse delle concessioni enfiteutiche temporanee come quelle previste dalla citata legge, sarebbero queste concessioni da considerarsi come una divisione dei fondi? E si dovrebbero secondo il mio avviso autorizzare questi Istituti, che possono durare novant'anni, a queste concessioni enfiteutiche, perchè allora si raggiungerebbe più facilmente l'intento che pare sia stato presente agli onorevoli ministri quando hanno compilato il progetto, quello di favorire la formazione delle piccole proprietà.

Dopo queste osservazioni io mi associo anche in ultimo alla raccomandazione così autorevolmente fatta dall'onorevole Chimirri, che il Governo realmente pensi alla divisione specialmente delle terre immobilizzate oggigiorno nelle mani degli istituti di emissione: e mi associo a questa proposta esortando l'onorevole Codacci-Pisaneli, ora anch'egli membro del Governo, ad invigilare perchè venga attuata, dacchè egli fin dal gennaio 1903 nella Commissione reale per la conversione del debito ipotecario oneroso sulle terre si mostrò convinto della bontà e necessità di questo provvedimento ed in quella occasione si sono messi in evidenza gli ostacoli appunto che esistono per compiere questa divisione delle terre possedute dagli Istituti di emissione, ostacoli che anche oggi furono ricordati ed anche meritamente deplorati e riprovati. Onde anche io vengo ad esortare il Governo ad occuparsi di questa grave questione, grave e di grande utilità, ove venisse adeguatamente risolta, specie per le provincie meridionali.

In questi giorni poi noi abbiamo avuta un'altissima iniziativa per studii sopra l'agricoltura. Ora, poichè il presente disegno di legge tocca importanti questioni di politica

agraria, io mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo sopra un deplorabile fatto, la mancanza cioè nel nostro paese di un fondamento per questi studii, in quanto che noi non abbiamo ancora una statistica completa ed esatta delle aziende agrarie. Io mi propongo di risollevarne la questione in occasione del bilancio di agricoltura e commercio: ma ad ogni modo oggi in cui, ripeto, per un'altissima iniziativa, l'attenzione di tutti si è di nuovo rivolta all'agricoltura, io faccio vivissima istanza all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ed anche a quello del tesoro, di prendere a cuore questa questione, appunto perchè possiamo, in avvenire non troppo lontano, quando dovremo discutere altre ed alte questioni di politica agraria, avere questo benedetto materiale statistico che ci manca, quello relativo alla distribuzione della proprietà rurale nelle varie provincie del Regno.

Così con questo voto e questo augurio pongo fine al mio discorso. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che la Giunta delle elezioni, nella tornata pubblica del sedici corrente, ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente; e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione medesima:

Per Caserta: Santa Maria Agostino. il quale ha giurato ieri.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione, e salvo i casi di incompatibilità, preesistenti e non conosciuti fino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Si riprende la discussione in prima lettura di tre disegni di legge relativi a provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana Giuseppe.

MAJORANA GIUSEPPE. Onorevoli colleghi! Certamente, dopo gli splendidi discorsi che sono stati pronunziati in questa discussione, e data la gravità dell'argomento di cui ci occupiamo, la mia parola non potrà riuscire che pallida e smorta; tanto che sarei ben lieto di poter parlare in altra tornata.

Ma, non dipendendo ciò da me, io compio il mio compito. Io mi propongo intrattenermi sul primo e maggiore dei tre disegni di legge che ci stanno dinnanzi, per sottoporre alla Camera alcune mie impressioni, sì d'ordine economico, che giuridico; avvertendo che, quantunque questo disegno di legge, come ieri accennava l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, consti di ben 80 e più articoli, pure si può ridurre a poche idee, a pochi principii, dei quali poi la mole considerevole degli articoli non è che necessario o formale complemento od esplicazione: come può essere la struttura fin complicatissima di un organismo vivente, rispetto ad un elementare principio di vita che esso incarna. Soggiungo che le questioni su cui intendo fermarmi, riguardano esclusivamente la discussione generale; vertono cioè sulla parte organica e fondamentale del progetto; intendendo che il resto, che deve considerarsi e come esplicazione e come ordine di provvedimenti che può essere variato, pur tenendo fermo il concetto informatore; il resto, che, dato tal concetto, concerne la sua attuazione più o meno fedele e la più o meno propria redazione degli articoli, sia rimandato alla discussione speciale.

Voi avete udito nettamente, sia per parte dei proponenti ministri, sia per parte di altri oratori, quale sia lo scopo di questo disegno di legge.

Secondo il suo titolo, esso avrebbe un triplice scopo; concernerebbe cioè provvedimenti: per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali, per agevolare la creazione di piccole proprietà.

Se non che, questo triplice scopo, si viene a riunire in uno scopo unico, che noi possiamo intitolare: del miglioramento della proprietà terriera; fine altamente economico e sociale se altro mai, e che merita certo che in esso si versino interi l'amore e la sapienza della Camera e del Parlamento.

Ma non è solamente la proprietà terriera l'oggetto di questo disegno di legge; poichè anche i fondi urbani, come quelli rustici, sono presi di mira da esso. Difatti, vi sono per esso agevolanze concesse intorno ai mutui in generale, vale a dire intorno ai mutui contratti sia sopra fondi urbani che sopra fondi rustici.

Poi, analogamente a come ha osservato l'onorevole Chimirri, quantunque con ordine diverso, devo avvertire che questo disegno di legge si scinde in due parti ben

distinte: una che chiamerei *finale*, e un'altra che chiamerei *mediana*.

La prima riguarda i provvedimenti concernenti lo sgravio detto, vale a dire la sostituzione di debiti fondiari a debiti ipotecari, la sostituzione di debiti fondiari a interesse più mite a debiti fondiari a interesse più grave, il riscatto di canoni, la formazione di piccole proprietà.

La seconda parte, che io ho detto mediana, concerne invece alcune modificazioni alla legge generale, e questa è una parte gravissima su cui la Camera deve discutere, alla legge generale, dico, cioè al codice civile, e alle leggi speciali sul Credito fondiario, per agevolare o rendere possibile il fine che perseguiamo. Qui vengono la riforma dell'istituto della trascrizione, la creazione di nuovi istituti di credito, le agevolazioni novellamente concesse a tali istituti.

Cominciamo dalla parte finale, come l'ho detta. È qui anzitutto la trasformazione del debito ipotecario sulle terre in debito fondiario.

È inutile, o signori, parlare del gravissimo peso per debito ipotecario, che grava sulla proprietà rustica. Testè l'onorevole Chimirri ne faceva ricordo, accennando anche a cifre. La statistica non ci può dare una notizia esatta del numero dei miliardi che rappresentano quel debito; ma, per quanto una gran parte del debito apparente, cioè dei 9 miliardi oggi ricordati, non esista, altrettanto bisogna pur sempre concludere che un debito ipotecario reale effettivo ingentissimo sussiste; debito reale ed effettivo, di cui una porzione relativamente esigua, come anche abbiamo udito, è rappresentata da mutui presso gli istituti di credito fondiario.

Se questo debito dunque esiste, ed in tanta gravità da paralizzare gran parte degli effetti economici, della funzione economica della proprietà, noi ci facciamo una domanda: possiamo or, con provvedimenti legislativi, falciarlo, od aiutare a falciarlo, una parte almeno di esso?

Ed il concetto, a cui il disegno di legge appunto s'informa, sarebbe questo: surrogare al debito ipotecario il mutuo fondiario: pagare il creditore contraendo un mutuo fondiario.

Ora si può far ciò? È almeno agevole, date le nostre leggi? Difficoltà vi sono nella legge di ordine generale, principalmente, come avete udito, cioè nel codice civile. Perchè attualmente, noi sap-

priamo, ben si può, dopo cinque anni dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, nonostante ogni patto in contrario. Deve darsene tuttavia avviso sei mesi prima (art. 1832 codice civile). Così, per un articolo della legge sul Credito fondiario, il mutuatario può pure chiedere la riduzione delle iscrizioni generali prese in forza di legge, convenzione o sentenza, e ciò affinché l'istituto di Credito fondiario ottenga gli effetti della prima iscrizione, ecc. (art. 12 testo unico del 1885 sul Credito fondiario. Questo si può fare. Ma è abbastanza?

Il progetto odierno vi propone invece: Il mutuatario potrà sempre riscattare il suo debito, surrogando l'istituto fondiario; sempre, cioè, anche prima dei 5 anni; e qualunque sia il saggio dell'interesse. Rimane però, conforme a quanto il codice dispone, l'obbligo di diffidare il creditore per iscritto sei mesi prima del termine. Noi ci domandiamo: è giusto questo, oppure no? La difficoltà che sorge dal campo del diritto, non appare insormontabile. Si dice: la legge comune ha fatto una breccia nel sistema della sovranità del contratto. Dopo cinque anni, per somme portanti un interesse maggiore al legale, si può fare la restituzione del capitale, malgrado ogni patto contrario. Dunque non si tratta ora che di estendere il principio che nella legge ha trovata la sua espressione; estenderlo affrancandolo dai limiti circa il tempo e la ragione dell'interesse. Ed ecco: i proponenti il disegno di legge dicono semplicemente che essi non trovano grave una tale deroga alla legge comune.

Ma vi è qualcosa di più. Viene ammesso, con questo stesso progetto, il riscatto parziale. Così, ad esempio, se Tizio ha un debito ipotecario di 1000 verso Caio, potrà contrarre un mutuo fondiario di 500, e rimborsare 500; rimarrà debitore di 500 verso Caio, e di 500 verso l'istituto fondiario.

Di ciò la ragione economica è evidente; perchè se noi non potessimo ammettere questa sostituzione parziale, se dovessimo ammettere la surrogazione esclusivamente per l'intero, come sarebbe il diritto comune, allora la nuova disposizione potrebbe quasi restare lettera morta. Perchè noi sappiamo che l'istituto di credito fondiario, per la sua legge, non può concedere mutui se non entro la metà del valore del fondo. Sarebbe dunque difficile veder surrogato il debito fondiario al mutuo ipotecario, se si dovesse aspettare a comprendere l'intero valore. (Segni d'assenso).

Ma l'istituto che andiamo creando si integra con una condizione giuridica, su cui credo che facilmente si può concordare, quando se ne consideri la ragione; si integra con la necessità di dare al Credito fondiario ipoteca anteriore al debito residuale.

Si domanda se ciò sia giusto. Io ritengo che sì, poichè la prima parte rappresenta debito già pagato al creditore. Del resto, la condizione del debitore si migliora per la surrogazione dell'istituto fondiario; per essa egli ha minori oneri d'interessi. E quanto al creditore, è già una guarentigia il sapere che l'istituto che ha la precedenza ha prestato 5 avendo una garanzia di 10; in altri termini, metà della garanzia deve passare all'iscritto posteriore.

Nondimeno, la deroga al diritto comune è parsa più grave qui, cioè intorno al riscatto parziale.

Ma quanto all'impressione mia, sulla duplice innovazione dal diritto comune, io dirò pure che la gravità che da qualche oratore oggi è stata denunciata, non mi si rappresenta. Invece, io addivengo a codesta innovazione.

Infatti, io noto che il creditore il cui credito è soddisfatto con l'intervento del Credito fondiario non viene a perdere niente, non solo del suo capitale, ma anche del frutto pattuito. Solamente, gli si rompe l'investimento. E ciò può essere, ben lo riconosco, a lui in certi casi spiacevole.

Ma bisogna pur vedere l'utilità sociale della cosa, l'utilità economica, e per la riduzione degli oneri, e per la liberazione della proprietà.

In molti casi, non sarà a disconoscere, seppur non sarà nel maggior numero dei casi, che si faccia cosa grata al creditore; il quale segue sempre palpitando, e con ansia, le vicende della proprietà del suo debitore, e non sempre può essere sicuro dei risultati dei giudizi di espropriazione, non sempre può avere la certezza di essere rimborsato del suo credito.

Ma, ancorchè ciò non sia, assumo, sono quei momenti d'ordine pubblico che il legislatore deve rappresentarsi.

Certo, un'obiezione è possibile. Peggiorerà la condizione dei mutui ipotecari, dove non possa giungere il Credito fondiario? Saranno domandati, per esempio, interessi maggiori? Saranno concessi i mutui più difficilmente? L'interesse maggiore sarà dissimulato anche insinuandosi nel capitale?

Io non nego che ciò possa in qualche

modo avvenire; ma alcune osservazioni debbono pur farsi.

In primo luogo, queste disposizioni sono state stese in modo da limitarle alla surrogazione del credito fondiario al mutuante ipotecario. Ma poi, soprattutto, non trattasi qui di legge di liquidazione del passato, e cioè dei mutui ora esistenti, mentre per l'avvenire è da attendere che il credito fondiario funzioni meglio?

E anche, di fronte al grande problema dell'economia e del diritto nazionale, vediamo qual sia la funzione di questo istituto. Si rimettono, per esso, i mutui quasi alla legge della concorrenza; il mutuo più caro viene a cadere, non ha diritto di esistere; viene surrogato da un mutuo meno caro; una funzione livellatrice nel sistema dei mutui si afferma.

Che il criterio economico debba prevalere in questa materia al criterio giuridico, è stato detto dall'onorevole Chimirri. Il quale ammette l'innovazione all'articolo 1832 del codice come disposizione transitoria per il passato, e la vuol tuttavia allentata richiedendo il preavviso di un anno; mentre per l'avvenire, egli assume, una tal disposizione non occorre; senza di che si distruggerebbe il patto del termine nel mutuo. È questo il suo pensiero, se io non l'ho colto male. Ma ancora osserverei che non dovrebbe trattarsi di far prevalere il criterio economico al giuridico, ma questo determinare secondo l'economia. E se la disposizione deve valere per il passato, perchè non ammetterla anche per l'avvenire? Quale è la ragione impellente del doppio provvedimento? Per l'avvenire, essa potrà abbisognare di meno; ma ciò in forza di lei stessa, della sua azione anteriore, e si rinnoverà il suo bisogno appena essa verrà meno. Se dunque essa va a liquidare il passato, come dissi, e quivi potrà essere la parte sua più nova, io non la saprei contenere nei termini di una disposizione transitoria. Nè allungerei il periodo del preavviso, parendomi già abbastanza, e in omaggio al diritto comune, il semestre: periodo entro il quale troppi mutamenti nelle condizioni economiche dei debitori e dei creditori, e nelle condizioni del mercato del credito, possono avvenire.

L'altro punto finale di questo disegno di legge a cui accennavo, riguarda la cessione e il riscatto di canoni e altri oneri reali.

Molti oneri reali gravano la proprietà: enfiteusi, sub-enfiteusi, decime, censi, albergamenti, ecc., i quali spesso, senza una ra-

gione economica vera o superstite, la sminuiscono o paralizzano. Leggi vi hanno per la loro affrancazione, a cominciare dal Codice, dove per l'enfiteusi è disposto che l'affrancazione è possibile pagando un capitale in danaro corrispondente all'annuo canone sulla base dell'inter esse legale (articolo 1564). Ma si può fare di più?

Un congegno del genere seguente potrebbe intervenire, e ad esso s'ispira nella relativa parte questo disegno di legge. Potrebbe, fra debitore e creditore, entrar di mezzo un istituto, il quale acquisti i canoni detti. L'istituto pagherà in cartelle il creditore del canone, e ad esso istituto il debitore continuerà a pagare normalmente il canone. Non vi sarà di mutato che il creditore. A certo punto, il debitore non sarà più debitore, la sua proprietà si troverà affrancata.

In che modo questo avverrebbe?

Accenno il concetto; non mi occupo dei termini precisi in cui esso può essere attuato anche nel presente progetto; quindi non entro nei computi relativi alle somme da pagare annualmente e alle annualità, ecc., particolari tutti che potremo discutere appresso.

Ma, replico, in che modo ciò avverrebbe?

Ciò ha da avvenire, perchè l'istituto è subentrato, pagando cartelle, il cui interesse anziché il 5 è minore. Or nella differenza tra il 5 e l'interesse delle cartelle è l'ammortamento. Ecco l'operazione nel suo concetto semplicissima ed evidente. Quali difficoltà si possono opporre?

Una prima difficoltà potrebbe esser questa subentrando un altro creditore, cioè l'istituto, la condizione del debitore, dell'utilista si peggiora; perchè l'istituto gode dei privilegi fiscali per l'esazione.

Ma noi rispondiamo che la difficoltà in fatto si elide, di fronte ai vantaggi che il debitore può realizzare. Il debitore che viene a essere liberato, si può dire automaticamente senza sua spesa, del peso che grava sopra la sua proprietà, non dovrebbe neanche subire l'onere di quelle formalità e procedure che sono necessarie per il funzionamento di un istituto di credito fondiario? A me pare che il vantaggio sia ben superiore all'inconveniente.

Altra difficoltà riguarderebbe il creditore. Questi avrà un titolo che gli frutterà meno del 5 per cento, le cartelle, mentre attualmente il suo canone capitale gli frutta il 5.

Ma la risposta noi l'abbiamo anche qui. Dappoichè, quanto spesso non è nominale codesto 5? E in quanti casi la legge stessa

per le affrancazioni, non rinuncia a tale 5? Così pei canoni demaniali, affrancabili con le 15 annualità anzichè con le 20. Sono, in ogni caso, notevoli le spese di esazione, le incertezze di raggiungere il debitore e più la sua cosa, i danni per i continui frazionamenti. Il 10, il 20 per cento, e più, del canone, ordinariamente, non bisogna scriverlo. E allora ecco, in gran numero di casi, il canone ridotto dell'uno, del due e più per cento, rispetto al capitale.

Il progetto, a differenza di altri progetti antecedenti, con la capitalizzazione dei canoni, beninteso al 100 per 5, porta l'interesse al tre, e non al tre e mezzo per cento. E sta bene. Crescerà così la quota di ammortamento; scemerà quindi il periodo necessario all'ammortamento medesimo; si avrà in un numero minore di anni l'affrancazione a cui l'operazione è diretta.

E poichè intorno a questi nuovi istituti dobbiamo andare investigando il campo delle leggi civili, per quella gelosa cura che impone ogni necessario rispetto alle medesime, e cioè dove gravi ragioni di integrazione o riforma non siano; poichè ciò è, vediamo ancor qui se mai di deroga a dette leggi si possa discorrere.

Ebbene, ogni deroga è esclusa, giusta il progetto; esso va perfettamente d'accordo col codice. Esso dispone, infatti, che la cessione dei canoni all'istituto di credito fondiario, se fatta dal creditore, abbia il consenso del debitore, e reciprocamente il consenso di quello se fatta dal debitore. Dunque, i termini precisi del diritto comune, in base al quale l'accordo delle due parti contraenti può modificare, innovare, distruggere a volontà delle stesse il loro consenso. E ciò, - dico la necessità del consenso di entrambe le parti affinchè il credito fondiario qui funzioni, - ciò, non è senza importanza a rilevarsi, in una materia, dove forse il legislatore, potrebbe, a mio avviso, fare qualche passo di più. Potrebbe, dico, tanto varii e complessi sono i momenti di ordine pubblico che nella materia stessa s'impongono.

Quanto ad una difficoltà di ordine pratico che questa parte del disegno potrebbe sollevare, quella cioè relativa al collocamento delle cartelle, credo che sia anche agevole rispondere; se bene ho, del resto, inteso lo spirito del disegno medesimo; e, se mal mi apponessi, desidero essere chiarito. ed il progetto stesso potrebbe essere corretto, Trattasi infatti, semplicemente, di quelle stesse cartelle degl'Istituti esercenti il credito fondiario. Quindi la difficoltà del

loro collocamento non potrebbe essere diversa per esse da quello che per le altre cartelle degl'istituti stessi, malgrado la diversità dell'operazione, appena avvertibile nella massa delle altre operazioni, forse, e dato l'ordinamento degl'istituti stessi, dal quale la fiducia nel loro titolo dev'esser sorretta. Tutte le agevolazioni che in questo disegno di legge sono contemplate a favore delle cartelle fondiarie, sono anche date, io credo, a codeste cartelle che si riferiscono a questa operazione dell'affrancazione degli oneri. Mi pare che la legge sia chiara. Se mai dubbio vi fosse, potremmo chiarire la cosa.

E da ultimo a me pare bene risolvere un così importante problema, cogliendo questa occasione di una legge generale sul credito fondiario, senza creazione di speciali istituti, nè di speciali titoli.

Un altro punto finale obiettivo, o sostanziale come diceva un precedente oratore, di questo disegno di legge, riguarda la formazione delle piccole proprietà. È un problema, per varii riguardi degno di studio e di opera legislativa, quello di spezzare e dividere il latifondo che si trovi o si sia formato presso Istituti o presso privati. Anche una specie di manomorta come diceva poco fa l'onorevole Chimirri, si è venuta formando presso gl'istituti, per effetto dell'esercizio del credito fondiario. Ma, a parte ciò, è certo che la proprietà immobiliare si trova ancora, alle volte, in condizioni di estensione e di coltura tali da non permetterne, o da ostacolarne grandemente, la commercialità. Spezzare, dunque, il latifondo, e così avviarlo alla maggiore coltura, o alla maggiore commercialità; fare anche anticipazioni ai proprietari per migliorare, dividere e vendere le loro proprietà: ecco il fine cui s'indirizza quest'altra parte del disegno.

Ecco, perciò, gl'istituti per la formazione di piccole proprietà rurali, i quali possono o acquistare i detti latifondi o fare anticipazioni ai loro proprietari ai fini detti. Notevole ne sarebbe l'utilità sociale, e per l'avviamento alla coltura intensiva, e per fornire i capitali per la coltura, e per migliorare la ripartizione della proprietà fondiaria. E i mezzi sarebbero la formazione di Istituti sotto forma di società commerciale, con capitale interamente versato non minore di cinque milioni, costituito da azioni e con potestà di emettere obbligazioni sino al decuplo del capitale versato.

Anche su questo punto si può doman-

dare in che ci allontaniamo dal diritto comune.

Ma, e qui esprimo una mia antica impressione, si tratta in verità di forme di credito, che nel loro concetto fondamentale, direi di diritto naturale; si tratta di un diritto, secondo me, mi consenta di dirlo l'onorevole ministro del tesoro, che può essere riconosciuto a chiunque, e quindi *a fortiori* ad Istituti di questo genere.

Ma si richiede una concessione speciale, e ciò si coordina alla permissione dell'emissione decupla, a differenza delle società ordinarie, che possono emettere obbligazioni per somma eguale al capitale; e si coordina a speciali agevolanze fiscali.

Si potrebbe fare di più? Certamente sì, ma sarebbe nel campo della libertà economica e più specialmente della libertà bancaria; non concessioni, non agevolazioni, ma libero esercizio. Ma quanto non siamo lontani da ciò? È tutta di mezzo la questione dell'ordinamento del credito, e così quella del sistema fiscale. E noi non le possiamo nè risolvere nè trattare qui incidentalmente. (*Assenso del ministro del tesoro*). Coordinisi pure dunque, l'istituzione novella, a tutto il sistema, e attendiamo che i novelli istituti funzionino da noi, come funzionano altrove.

Nè io voglio spingere troppo i dubbi, sulla loro possibilità. Anche la funzione di migliorare le proprietà acquistate dovrà, per esempio, essere contenuta entro limiti certi, perchè gli altri fini non siano superchiesti, e con essi il fine maggiore e completo. E ove ciò sia, sarà data equa soddisfazione ai dubbi sollevati dagli onorevoli Chimirri e Ferraris Carlo, circa tal miglioramento delle terre.

La parte più propriamente mediana, poi, nella quale si viene qua e là innestando qualche altra disposizione di ordine finale, poichè la forma è spesso anche la sostanza, e la distinzione tra forma e sostanza anche qui non è se non una distinzione larga e generica, o un modo d'intendersi che non risponde sempre alla realtà; codesta parte, dico, porta in primo luogo una riforma dell'istituto della trascrizione; istituto su cui, certo, discetteranno in questa discussione valorosi maestri e cultori delle scienze giuridiche, e su cui io mi limiterò a manifestare alcune mie impressioni per quanto possa concernere la parte generale della discussione.

Evidentemente, gravissimo ostacolo all'estensione del credito fondiario, è la difettosa pubblicità della proprietà immobi-

liare, così nei suoi passaggi e quindi nella sua appartenenza, come nei suoi oneri; talvolta perfino nella sua esistenza, perchè non sempre l'esistenza di una proprietà è rimasta chiara.

Se vi fosse il catasto probatorio, la difficoltà sarebbe eliminata; non se ne parlerebbe neppure.

Lo studio sugli effetti giuridici del catasto e delle sue condizioni è sempre all'ordine del giorno. Si è fatto qualche cosa, è vero, ma chi sa quando si potrà avere una legislazione completa che ci affidi?

Dovendo intanto provvedere, come regolarsi?

Abbiamo udito la proposizione relativa ai libri fondiari, e obiezioni diverse alla loro adozione; la spesa che importerebbero, la discordanza dai nostri ordinamenti economici e giuridici, dalle nostre leggi, dal codice. Nè sarebbe indifferente l'elemento del tempo, perchè una istituzione di questo genere non s'improvvisa.

E non è, anche perciò, da entrare in minute indagini sulla vera essenza e funzione dei libri fondiari, la cui affrettata introduzione potrebbe anche nuocere eccessivamente a forme di frazionamento della proprietà che tuttora son vive, a quella integrazione di elementi, se non di forme, della proprietà collettiva che pur sono in seno o a canto della proprietà individuale. Non esamino quindi perchè e con che fondamento, sebbene non del tutto a torto, i libri fondiari sono stati chiamati individualisti; e questa loro qualità è stata ricordata come una dissonanza quasi, nei tempi presenti così volti alle riforme di ordine sociale se non pure a base socialista.

Ma, sgombrato il terreno da codesto ordine di provvedimenti mediani, non restava qui, se non ricorrere a quelle riforme più modeste, ma più pratiche, che si riferiscono all'istituto della trascrizione. E questo si è fatto. Ma non questosolamente, perchè, mentre con l'odierno progetto si modifica codesto istituto, si danno speciali effetti giuridici al catasto, il che non può che confluire a risolvere il problema degli effetti giuridici del catasto.

Così si ha nel progetto medesimo il riconoscimento dell'appartenenza del fondo all'iscritto al catasto, dopo 30 anni dall'iscrizione nel nuovo catasto; e la dichiarazione che l'iscrizione stessa faccia fede dell'estensione dei confini del fondo, fino a prova in contrario, decorsi tre mesi da che l'iscrizione in detto catasto diventi definitiva. Nè è

fuori luogo ricordare che in progetti precedenti si poneva la prescrizione decennale, a favore dell'iscritto in catasto; ora con misura più prudente si tratta solo di prescrizione trentennale.

Sulla trascrizione.

Non è il caso, e molto meno è mio proposito, di discutere l'indole, gli effetti, le garanzie di essa in diritto comune.

Perchè l'atto abbia efficacia contro qualunque terzo, perchè possa produrre, secondo una formola che i giuristi ritengono più esatta, effetto a danno dei terzi, l'atto dev'essere trascritto. Il legislatore ha stabilito quali sono gli atti da trascrivere, ed è anche bene ricordare che, siccome si tratta di vincoli o di restrizioni alla libertà di contrattare, è certo che gli atti enunciati devono intendersi in generale, come tassativamente indicati, non già *demonstrationis causa*.

Ma è pur da ricordare che il legislatore è venuto più volte estendendo l'istituto della trascrizione, allargando la cerchia degli atti che devono essere trascritti; ci troviamo quindi avviati all'estensione di questo istituto. Ricorderò qui, a cagione di esempio, la legge 28 febbraio 1886, la legge 2 febbraio 1888, e soprattutto il nuovo Codice di commercio. Ed oggi, fra i giuristi, e per riflesso o anteriormente nel campo economico, non si discute più che molti altri atti non ancora indicati dalle leggi sulla trascrizione debbono essere trascritti.

Perchè? Qual'è la ragione di ciò?

Io oserei dire che avviene, incessantemente e quasi inavvertitamente, come una trasformazione, una novazione dell'istituto della trascrizione. Il *terzo* oggi non è più quel *terzo* di cui prima si parlava, con diritti già acquistati, ecc. Altri terzi vi possono essere, che prima non erano contemplati. Anzi, se così posso esprimermi, *terzo* appare indistintamente l'intera Società. Da questo corpo indistinto, e massimo, ecco si separa, nell'interesse di tutti, l'istituto di credito fondiario, il mutuante.

Dunque il concetto della necessità della pubblicità si viene ad allargare. E però non si ricerca se, come avviene in materia di eredità, non sia possibile se non una sola formazione di diritto, rispetto a una stessa persona; nella successione, una sola apertura di eredità rispetto a Caio, al *de cuius*, e un solo passaggio da questo al suo erede.

E così, per questo concetto più ampio e sociale della pubblicità, che non deve modificare per nulla l'acquisto del diritto, nè novare l'essenza giuridica degli atti, quan-

tunque si possa, per il bisogno delle sanzioni, vincolare o l'esperimento degli atti stessi o perfino l'esercizio completo di alcune funzioni della proprietà, per tal concetto più ampio, dico, ora largamente si ammette che i passaggi a causa di morte siano trascritti, per ciò che ha tratto a beni immobili o a diritti reali di godimento su tali beni. È ben proprio che la Società sappia se realmente sia Tizio o Caio il proprietario, sappia chi sia il proprietario vero di un dato immobile o qual peso gravi su questo. Gli specialisti del credito fondiario ciò domandano da lungo tempo. E così pure, come vediamo nello stesso disegno di legge, si pone che siano trascritti i contratti e le sentenze di divisione dell'eredità o della comunione, la costituzione di dote fatta dalla donna a sè stessa, la stipulazione della comunione fra coniugi, le transazioni, ecc., Del resto, per quel che riguarda il passaggio a causa di morte, e che è il caso più importante di cui or si chiede la trascrizione, non è inutile ricordare che nella legislazione pontificia l'accettazione dell'eredità doveva essere trascritta; ecco dunque un precedente in questo senso.

Ora io neanche discuterò qui se tutti i casi elencati nel disegno di legge debbano essere ammessi o no, o se se ne debbano ammettere anche altri; di ciò si potrà parlare agli articoli. Importante è, per esempio, fra gli altri, lo rilievo solo di passaggio, l'obbligo di trascrivere gli oneri reali gravanti sui fondi; importante, mirando alle condizioni, ai fini del credito fondiario. Ma certamente i più importanti di quegli atti, di cui or si propone la trascrizione, non è più questione fra i giuristi, e nel campo economico che debbano essere trascritti.

Tuttavolta, in materia di trascrizione, è stata sollevata, e potrà esserlo anche in questa discussione, un'altra questione: riguardo all'indole giuridica e alla portata vera, quindi alle sanzioni necessarie, dell'istituto.

Si è detto perfino che la trascrizione come è ordinata fin qui nelle nostre leggi sia facoltativa, e col progetto presente venga resa obbligatoria.

Ma su questo punto è bene intendersi.

Facoltativa è propriamente nel codice la trascrizione? È sempre obbligatoria. Il codice dice: i tali atti « debbono essere trascritti ». S'intende, per gli effetti che la trascrizione può avere; non perchè esistano; essi esistono sempre, anche senza la trascri-

zione, e conservano intatta, come dissi, la loro natura giuridica; ma perchè possano avere determinati effetti, siano opponibili ai terzi, abbiano efficacia contro questi; come dissi. E a rigore, questo è il sentimento mio: la distinzione che si fa nella dottrina e nella pratica, se la trascrizione sia obbligatoria o facoltativa, è in gran parte più apparente che reale; poichè, se la trascrizione deve partorir certi effetti, deve essere coordinata a tali effetti, presi di mira ed esser fornita delle necessarie sanzioni. Così, se il terreno più proprio in cui dobbiamo incontrarci è quella terza specie di cui nella relazione ministeriale si parla, cioè una trascrizione affidata alla iniziativa dei privati, ma fornita di determinate sanzioni, noi, più che non possa apparir sulla prima, ci troviamo nel terreno stesso del diritto comune.

Ora, è appunto nel campo delle sanzioni, che fa tutt'uno con quello della portata del nuovo istituto, è ivi che dobbiamo vedere a che si trasporti l'istituto della trascrizione, come è ordinato nel disegno di legge che discutiamo.

Ebbene, abbiamo per esso una serie di effetti giuridici diversi da quelli stabiliti dalla legge comune, oppur no? È evidente che in ultima analisi la questione si riduca a questo.

Il disegno di legge enuncia tre primi gruppi di atti che debbono essere trascritti. Per due di tali gruppi, cioè per quelli compresi negli articoli 1° e 3°, il disegno medesimo usa presso a poco la stessa locuzione del codice civile; tali atti «sino a che non sian trascritti non hanno alcun effetto rispetto ai terzi;» o non hanno «rispetto ai terzi, gli effetti propri di ciascuno di essi». Si è dunque su per giù nella formola dell'articolo 1942, che però specifica i terzi, aggiungendo: «che hanno acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile». È dunque nella nuova disposizione esteso il concetto di terzi; come dicevamo. Abbiamo essi acquistato diritti, o non, sono contemplati.

Vi è poi l'altro gruppo compreso dall'articolo 2°, cioè il gruppo delle successioni. In tale articolo, una sanzione speciale della trascrizione è comminata.

DE NAVA. Dunque la trascrizione è obbligatoria.

MAJORANA GIUSEPPE. Io non nego che sia obbligatoria.

DE NAVA. Guardiamo la questione in faccia! La trascrizione è obbligatoria.

MAJORANA GIUSEPPE. Ho già detto

che la distinzione sul carattere obbligatorio o facoltativo della trascrizione è più apparente che reale.

Nel gruppo delle successioni, troviamo proposto che, prima della trascrizione del testamento o della dichiarazione relativa alla successione intestata, il chiamato all'eredità non potrà intentare azioni ereditarie, nè di rivendica d'immobili, nè di diritti reali di godimento; nè potrà esser trascritta alienazione, costituzione di dote o divisione di beni ereditari, nè iscritta ipoteca sui beni stessi. È troppo?

Faccio una prima osservazione. Vi è l'esempio della legge prussiana, per l'indisponibilità dell'eredità quando non sia eseguita la trascrizione.

Ma è ancor da avvertire che, se l'articolo 2 non contenesse, nelle loro grandi linee, e salvo a discutere il più o il meno, e i singoli casi, se non contenesse le disposizioni che contiene, ciò che è disposto circa la trascrizione rimarrebbe in gran parte frustrato.

In materia di eredità, non siamo come nel caso dei passaggi di proprietà tra vivi, in cui ci può essere realmente un terzo, nel modo come la scuola e la legge fin qui lo intendono. In materia di eredità, questo terzo così inteso non vi ha, ed è perciò, principalmente, che la trascrizione di questi atti non veniva richiesta. Dunque, se la trascrizione sembra utile, bisogna ricorrere a una speciale sanzione perchè la disposizione riesca efficace.

DE NAVA. Bisogna accettare tutte le conseguenze, compreso il fiscalismo!

MAJORANA GIUSEPPE. Di fiscalismo non si dovrebbe parlare: riduzioni ed esenzioni di tasse son previste nel progetto; se esse non bastano, son pronto ad associarmi a qualunque ulteriore riduzione od eliminazione. Ma soprattutto, questo dev'esser tenuto presente in ordine alla portata dell'istituto giuridico in questa materia: non si tocca per nulla la successione, l'erede è erede, fatto tale per la morte del suo autore, il morto investe il vivo, al vivo *tamquam sagitta volans* passa l'eredità, come diceva la scuola. Se non che, ora, prima che l'erede disponga della cosa ereditata, se proprietà immobiliare, è bene che si compia un atto della massima importanza per la storia della proprietà, e per il compimento delle leggi cui sono affidate la conservazione, il miglioramento, la liberazione della stessa.

Convien però dire che queste non sono le sole sanzioni divise; così è importante

l'altra di cui all'articolo 12, per la quale devono essere ruscate le trascrizioni e le iscrizioni relative ai beni il cui acquisto soggetto a trascrizione non sia stato trascritto. Qui si entra apertamente nel campo delle sanzioni per gli atti di passaggio di proprietà fra vivi; sanzioni però più ristrette che nei passaggi per causa di morte.

E con tutto ciò, replico, potrà essere discusso il più, o il meno, potrà vedersi se qualcuno degli atti di cui si domanda ora la trascrizione potrà essere eliminato oppur no; se nel determinare le sanzioni, come è pur ben da vedere ed io non son lontano d'ammettere, si sia qualche volta ecceduto, e però convenga tornare indietro; ma, come concetto fondamentale, credo si possa rimanere nelle larghe linee del progetto.

Nuovi istituti di credito fondiario.

Si considera qui lo scarso sviluppo del credito fondiario in Italia. Dei sette istituti, autorizzati ad esercitarlo, sebbene tutti siano autorizzati per tutto il Regno, sei si possono considerare come semplici istituti locali. E le nuove agevolanze, fino a quando rimangano esse sole, non ci danno a sperare che possano produrre un miglioramento notevole.

Che cosa fa il disegno di legge?

Anche qui una prima idea viene a noi dal campo della libertà. Rendere libero, cioè, o quasi, l'esercizio del credito fondiario; permetterlo ai vari istituti di credito, e quindi alle casse di risparmio, alle banche ordinarie e cooperative di credito, ai monti di pietà. Questa idea non potrebbe che essere accolta da chiunque sostiene la libertà in materia economica e bancaria, ed arriva a sostenerla fin nella più gelosa funzione bancaria che è l'emissione del biglietto di banca, e quindi anche da me. E a me piace qui rilevare come nel corso dei lavori preparatori della presente legge l'onorevole Luzzatti, allora non ministro del tesoro, dichiarò che il Paese è già maturo per la ammissione delle casse di risparmio al credito fondiario.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. Difatti molte casse di risparmio lo esercitano!

MAJORANA GIUSEPPE. Mi piace ricordarlo, perchè da un istituto di credito ad un altro, o da un ordine d'istituti a un altro, è lieve il passo. Così io non dubito che un giorno o l'altro, il sistema al quale alludo debba finire per trionfare, ancor quando non trionfi la tesi più larga della

libertà di emissione; sarà un giorno sia pure lontano, ma, ad ogni modo, ritengo che col tempo ci si dovrà venire, magari quando si sarà visto che il risultato pratico dei novelli istituti non concorrerà a risolvere pienamente, pur concorrendo in buona parte, il problema.

Ma il progetto mira alla creazione di un nuovo istituto nazionale, di un istituto federativo; e potranno comporlo i vari istituti di credito testè ricordati, e altri ancora, cioè gl'istituti di credito fondiario, le casse di risparmio, le banche ordinarie e cooperative di credito, i monti di pietà, le società di assicurazione, gli stessi istituti per le piccole proprietà rurali.

È dunque in parte il nostro concetto, meno la libertà e la concorrenza. A qual proposito, non è male tener fermo che le obiezioni, che anche qui sono state ricordate dall'onorevole ministro di agricoltura, non son rimaste senza risposta; le obiezioni cioè della molteplicità di cartelle di vario tipo, della concorrenza degl'istituti, specie per gl'interessi, e con danno dei minori istituti, ecc.; dove è in parte la ripetizione di ciò che fu detto contro i minori banchi di emissione, che viceversa erano i migliori. Ma, dico, tutti quegli istituti che ho testè ricordati possono prender parte nella formazione dell'istituto federativo.

Vi sono però delle limitazioni, ed è questo uno dei punti organici del progetto, delle limitazioni nelle funzioni di tale istituto federativo. (Io qui non voglio trattare la questione a cui ha accennato l'onorevole Ferraris Carlo della possibilità di trovare o no il capitale; su questo io rimando molto a quello che nel campo tecnico e pratico potrà essere, anche con l'avvedimento degli attuali membri del Governo, conseguito, e di cui possono esservi già affidamenti. Certo è notevole la compagine degl'istituti che possono partecipare alla formazione del detto istituto, e che hanno perciò stesso ragioni di esistenza, e funzioni, e capitali proprii).

Ma, dicevo, vi sono limitazioni nelle funzioni dell'istituto federativo. Non ve ne è per quello che riguarda la trasformazione del debito ipotecario in mutui fondiari. L'istituto può agire in tutto il Regno. Nè ve ne è per quello che riguarda l'acquisto di canoni e di altri oneri reali allo scopo dell'affrancazione.

Ve n'è, invece, per l'esercizio del credito fondiario. Questo gli è solo consentito nelle provincie meridionali del Continente e in Sicilia.

Questa restrizione deve essere accolta?

Io ritengo che sì. Infatti, Milano, Bologna, Verona, Siena, Cagliari, Roma, e le loro regioni, hanno tutti istituti proprii esercenti il credito fondiario; il Mezzogiorno continentale e la Sicilia non ne hanno alcuno, proprio.

Come anche veniva osservato, non vi sono colà neppur Casse di risparmio e Banche popolari, che possano gestire il credito fondiario, laddove si venisse ad un ordinamento diverso dal presente.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*. V'è la Cassa di risparmio di Palermo.

MAJORANA GIUSEPPE. È una eccezione, che non fa che confermare la regola.

Nelle altre provincie siciliane, oltre Palermo, non abbiamo nessuno di quegli istituti qui ricordati, Casse di risparmio o Banche popolari. Sono istituti che, si può dire, in quelle regioni non esistono, tranne qualche rara eccezione.

Vi è dunque una specie di giustizia distributiva nel disegno presente. E se la libertà non può prevalere nella sua più larga veste, è bene che il nuovo istituto non sia distratto da operazioni in altre regioni, dove altri istituti operano. Anzi possiamo dire che questo concetto di ammettere la funzione del credito fondiario per il nuovo istituto solo nel Mezzogiorno, è il portato di una elaborazione critica prelegislativa del presente disegno. Già lo stesso onorevole Luzzatti, allora non ministro del tesoro, aveva proposto di concedere speciali benefici fiscali agl'istituti centrali e settentrionali, pur di esercitare il credito fondiario nel Mezzogiorno, per un terzo o anche per un quarto delle loro operazioni.

Questo fu divisato, ma non fu proseguito, anche per ragioni speciali alla funzione del credito, che non è qui il caso di discutere. E allora venne l'altra idea, della quale pur molto si deve all'onorevole Luzzatti, l'idea cioè di un istituto federativo.

Quanto alle cartelle di tale istituto, noi abbiamo udito ieri la parola dell'onorevole ministro; ed io convengo in massima parte con lui che il mercato codeste cartelle potrà tenerle.

Considerazioni opportune sono state fatte in questo senso: il mercato in progresso; la continua sua dilatazione per assorbire titoli di credito; il margine continuo che lascia la liquidazione dei vecchi mutui fondiari degli istituti di credito, cioè la liquidazione del passato. E non è neanche inopportuno ricordare

le facilitazioni per il collocamento delle cartelle, onde in questo disegno di legge.

Ma io ritengo che, insieme con ciò, e al di sopra di ciò, vi sia sempre la grande, la larga funzione del credito. In materia di credito, nessun limite può prestabilirsi. La fiducia è sovrana. E quando si avrà un buon ordinamento di credito, per cui, in un ordinamento generale quale il nostro, sarà certo che il titolo sia garantito, o sorretto, allora questo titolo si formerà il suo mercato, manterrà il suo valore, e sarà ricercato, ancorchè la sua emissione non sia, come non è, in ragione delle operazioni, che dall'istituto emittente saranno compiute.

Rimane tuttavia un dubbio, il quale, prima ancora che avessi udito l'onorevole Ferraris Carlo, si era anche affacciato alla mia mente. Di istituti speciali per il credito fondiario, malgrado tutto, il Mezzogiorno non ne avrà. E la cosa non è senza importanza! Anche i proponenti di questo disegno affermano che in effetto il credito fondiario ha un carattere essenzialmente locale, non si spinge a grandi distanze; ond'è, come pur sempre constatiamo, che gl'istituti autorizzati a esercitarlo in tutta Italia rimangono sempre istituti regionali; e l'istituto di credito fondiario della banca d'Italia, che è per tutta Italia, poco si sviluppa. Potrebbe quindi darsi il caso che il Mezzogiorno tragga dalla nuova istituzione vantaggi molto ipotetici.

L'onorevole Carlo Ferraris diceva fra altre cose: non si crei questo istituto, ma se ne faccia un altro con larghi aiuti del tesoro perchè appunto eserciti il credito fondiario, se ho ben udito, nelle provincie del Mezzogiorno. Io non lo seguì in questo momento su tale punto. Proposte di questo genere, specie quando è tirato in ballo il tesoro dello Stato, dovrebbero essere sempre di iniziativa del Governo.

Ma un'idea più modesta si è affacciata alla mia mente: se non abbiamo istituti speciali di credito fondiario per le provincie meridionali continentali e le siciliane, non potremmo, ove gl'istituti per la formazione delle piccole proprietà veramente sorgessero, attribuire ad essi anche la funzione del credito fondiario in quelle provincie?

Non vedrei alcun inconveniente a che appunto la funzione del credito fondiario per il Mezzogiorno si attribuisca agli speciali istituti per le piccole proprietà, che, come è da augurarsi, potessero sorgere nel Mezzogiorno.

D'altronde, io penso che la questione del credito fondiario, per quanto riguarda i banchi meridionali di emissione non è definitivamente risolta; l'ultima parola non è detta, e, in un avvenire più o meno prossimo, io penso che essi possano ritornare ad essere istituti di credito fondiario.

ALESSIO. Molto bene.

MAJORANA GIUSEPPE. Sono lieto dell'assenso dell'onorevole Alessio. Ad ogni modo, prima che ciò avvenga, potranno passare anni ed anni; e intanto istituti propri di credito fondiario come in altre parti d'Italia, pur con gli aiuti che questa legge promette, nel Mezzogiorno non ne appaiono. Io ho accennato un'idea, intorno a una classe d'istituti che si vorrebbero creare; l'onorevole Ferraris Carlo ne ha accennata un'altra; aspettiamo che su l'una e su l'altra, e sul grave problema che intorno ad esse si muove, il Governo dica la sua opinione.

E passo a discorrere un momento delle agevolazioni per i mutui fondiari. In queste agevolazioni, quello che anzitutto s'impone al nostro studio e al nostro suffragio, è la creazione di nuovi tipi di cartelle a interesse minore.

Finora gli interessi autorizzati, e in corso, come sappiamo, sono dal 5 al 3 e mezzo per cento.

Ora si crea il 3.75 netto di ricchezza mobile, e gli istituti di credito fondiario lo hanno richiesto. Ciò è per le difficoltà in cui il mercato si trova ad assorbire il 3.50 per cento. Or noi riteniamo che, anche in relazione alle condizioni del mercato della rendita, la creazione di un titolo fondiario al 3.75 per cento risponda ad un vero bisogno, e possa assorbire una parte di quel capitale che è sperabile voglia sempre più affluire in servizio del credito fondiario.

Abbiamo in proposito udite le dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro: i banchi chiedono di ridurre l'interesse delle cartelle; il Governo, lo Stato, ha l'obbligo di assecondare i banchi in ciò; il momento è propizio; e, abbiamo anche udito (ed in ciò non possiamo non convenire), se per oggi non si può convertire la rendita, è bene si possa convertire la cartella fondiaria; ad esempio di altri paesi, i quali cominciarono dal convertire la cartella fondiaria per passare poi alla conversione della rendita. Urge anzi non perdere tempo; appresso si penserà a ulteriori riforme.

Prendiamo atto di tutto ciò, e assecondiamo ogni provvedimento perchè la con-

versione della cartella fondiaria segua prontamente. (*Bene!*)

Un secondo ordine di agevolazioni consiste nel mitigare le gravezze tributarie, gravezze che ricadono sempre su i poveri mutuatari: imposta di ricchezza mobile, tasse di registro e bollo e tasse ipotecarie. E questo riguarda tanto i nuovi mutui a interesse mite del 3.75 e del 3.50 per cento, quanto i vecchi che siano trasformati in essi. Quindi, un vantaggio duplice.

Quanto all'erario (e questa è la difficoltà unica che in questo punto si potrebbe fare) quanto all'erario, si avrà una diminuzione di entrata? Ma, anzitutto, io vedo dei compensi, che l'erario dovrebbe ottenere: maggiori entrate totali, sperabilmente, per i maggiori mutui che saranno contratti con l'ordinamento che discutiamo; lentezza della trasformazione dei mutui vecchi in nuovi a interessi più miti; per modo, che, gradatamente, se mai, ci potrebbe essere una diminuzione assoluta di una parte d'entrata.

Ma, tutto compreso, ieri l'onorevole ministro del tesoro diceva: i danni all'erario saranno appena avvertibili, e intanto si farà opera buona economica.

Del resto, aggiungo che è bene, anche qui, la politica dei piccoli sgravi e delle riduzioni, in un sistema fiscale qual'è il nostro, s'inizi, o si affermi. (*Segni di assenso*). Ed ancorchè ci possa essere qualche lieve perdita per parte dell'erario, noi dobbiamo metterla in bilancio con i grandi vantaggi di ordine economico e sociale che si aspettano.

Altre agevolazioni sono proposte per la conversione dei mutui, e anzitutto per ciò che riguarda le ipoteche. Qui è anche un'importante disposizione, che viene nel campo giuridico: in quanto che le ipoteche restano ferme, in date condizioni, malgrado la conversione del mutuo; togliendo così un grave inconveniente, verificatosi per quanto ha tratto alle spese, e per quanto e più agli effetti giuridici, nella novazione dei mutui medesimi. Tale disposizione, ancorchè costituisca una modificazione del sistema civile vigente, è degna dei vostri suffragi.

Altre agevolazioni poi, riguardano i mutui in generale; come la riduzione degli onorari dei notai, l'abbuono per le spese di trattazione e di stipulazione dei mutui, le ricerche sui registri catastali; altre, sono per l'uso di carta da bollo di minor costo, e via dicendo.

Finalmente, altre agevolazioni e di maggior conto riguardano il collocamento delle

cartelle, intorno a cui si autorizzano gli istituti, enti, ecc., che debbono investire il loro patrimonio in titoli emessi o garantiti dallo Stato, ad investirne fino a un quarto in cartelle fondiarie.

Questo è, nelle sue grandi linee, finali e mediane, come io dicevo, il disegno di legge che ci sta dinanzi. Esso si presenta perfino con una certa aria di modestia, malgrado l'altezza degl'intenti che si propone: dappoichè esso s'intitola semplicemente: *provvedimenti*; questa parola significa: oggi facciamo questo, ma in appresso potremo fare anche di più. Si cerca di avviare, di avanzare la soluzione di un grande problema, quello dello sviluppo, e del miglioramento del credito fondiario nel nostro paese. Già gli studiosi del credito fondiario videro che esso non poteva prosperare, e quindi non poteva in massima parte giovare alla trasformazione del debito ipotecario, e di conseguenza ad arrestarne la novella formazione, non poteva, dico, per varie ragioni: difficoltà d'identificare i fondi per mancanza di buoni catasti; difficoltà di averne in chiaro la pertinenza e la libertà per vizio dell'istituto della trascrizione, e per mancanza di altri istituti che anche meglio possano rispondere al fine; difficoltà di trovare compratori, nelle espropriazioni all'asta giudiziaria, specie per le condizioni di coltura dei fondi e per la loro estensione; poi, sistema fiscale, eccessivo. Aggiungiamo, e l'abbiamo visto, la rigidità di alcune disposizioni del codice, e l'effettivo bisogno in mancanza della libertà, della costituzione di altri enti generali e speciali.

Ora, a tutto questo, l'attuale disegno di legge mira a provvedere; e, salvo le modificazioni che possano e debbano apportarsi nella discussione dei singoli articoli, credo che noi dobbiamo salutare con compiacimento un sistema di provvedimenti così importante, il quale tende pertanto a fare affluire, quanto più sia possibile, il capitale alla terra; a rompere quel che ci può essere di residuo, o di nuovamente formato, dei latifondi; quei latifondi che (sono a tutti presenti le antiche parole) perdettero l'Italia, *Italiam perdidere*; e tende, in fine, alla restaurazione e alla rigenerazione di quella che possiamo considerare sempre come *alma magna parens frugum*, e di noi stessi, che è la terra.

Con queste parole, chiudo il mio dire, confidando che la Camera vorrà fare buon viso a questo disegno di legge. (*Vive appro-*

vazioni. — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rimesso a martedì.

Interrogazioni ed interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle domande di interrogazione e d'interpellanze pervenute alla Presidenza.

PAVIA, segretario, legge:

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se e quando verrà convocata la Commissione già nominata per l'esecuzione della legge sull'Agro Romano.

« Celli ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se nei prossimi orari estivi intenda estendere in modo efficace l'introduzione delle terze classi nei treni diretti.

« Morpurgo, Maggiorino Ferraris, Valli E., Gavazzi, Cottafavi ».

« Il sottoscritto interroga gli onorevoli ministri di agricoltura, industria e commercio e dell'interno, se nell'interesse della finanza, del commercio e dell'ordine pubblico, intendano proporre più severi provvedimenti legislativi contro il commercio girovago.

« Brunialti ».

« Il sottoscritto ripresenta la interrogazione all'onorevole ministro degli affari esteri, per sapere se nei trattati di commercio con la Russia sarà possibile ottenere condizioni atte a facilitare la esportazione dall'Italia del corallo, prodotto d'industria esclusivamente nazionale.

« De Gennaro-Ferrigni ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri dell'interno e dell'agricoltura per sapere se e quando verrà presentato un progetto di legge che, modificando le disposizioni legislative vigenti pel lavoro in risaia, meglio concili l'igiene e la salute dei lavoratori con le esigenze della coltura risicola, e se intanto non ritengano di approvare le modificazioni state deliberate al regolamento proprio dal Consiglio provinciale di Novara.

« Bernini, Podestà ».

« Il sottoscritto chiede interpellare l'onorevole ministro dell'interno circa la grave questione dell'esercizio della farmacia ed i provvedimenti annunciati dalla legge 22 dicembre 1888.

« Celesia ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulle ragioni e le conseguenze dello scioglimento del Consiglio comunale di Cittanova e sulla agitazione che ferve nel circondario di Palmi.

« Mantica ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno per sapere quali provvedimenti ha preso per riparare ai danni gravissimi, economici e sanitari, causati dalla sifilide che col baliatico mercenario si è diffusa dal Brefotrofo ad una parte della provincia romana.

« Celli ».

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento. Quanto alle interpellanze il Governo dichiarerà a suo tempo se e quando intenda che siano svolte.

La seduta termina alle 17.45.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di interpellanze.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.

Licenziata per la stampa il 23 febbraio 1905

Roma, 1905 — Tip. della Camera dei Deputati.

